

Senato della Repubblica
Commissione programmazione economica,
bilancio

A.S. 981

Emendamenti
Articolo 1
da comma 41
a comma 60

VOLUME 3

14 dicembre 2018

EMENDAMENTO

ART. 1

RIZZOTTI *Rizzotti*

Dopo il comma 41 inserire i seguenti:

41-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera d) con la seguente: «d) le spese funebri, per le opere lapidee cimiteriali e per la relativa accessoristica funebre sostenute in dipendenza della morte di persone, per una cifra complessiva pari al 75 per cento delle spese sostenute e documentate, fino a un totale di 7.500 euro»;

b) dopo la lettera d) inserire le seguenti:

«d-bis) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti ad una società di assicurazioni per la previdenza funebre, nella misura pari al 75 per cento della spesa sostenuta e fino all'importo massimo di 7.500 euro nell'esercizio in cui sono corrisposti. La detrazione di cui alla presente lettera non è cumulabile con quella di cui alla lettera d);

d-ter) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti a una società di assicurazioni per la previdenza cimiteriale, nella misura massima pari al 75 per cento della spesa sostenuta e fino all'importo massimo di 7.500 euro nell'esercizio in cui sono corrisposti».

41-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, primo comma, il numero 27) è abrogato;

b) alla tabella A, parte III, aggiungere, in fine, il seguente numero:

«127-vicies) prestazioni proprie di pompe funebri, servizi necroscopici, servizi cimiteriali e per la cremazione e di forniture di beni ad essi connessi, nonché lavori di edilizia cimiteriale, opere lapidee cimiteriali e relativa accessoristica funebre».

41- quater. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano, nella misura del 40 per cento dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2019 e nella misura del 50 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2020, anche alle spese sostenute per lavori di ristrutturazione o restauro di tombe, cappelle, sepolcri e manufatti cimiteriali in genere.

41-quinques. All'onere recato, stimato in 315 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti per il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 653 dell'articolo 1 della presente legge.

1.396

✓ AS 984

EMENDAMENTO

ART. 1 ^{Rizzotti}
^{Wine Still}
RIZZOTTI, STABILE, CALVOSE, BINETTI

Dopo il comma 41 sono aggiunti i seguenti:

41-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: «le spese veterinarie sostenute da adulti con età superiore a 65 anni, fino all'importo di euro 1000, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11».

41-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



Amici

1.397

EMENDAMENTO

ART. 1 ^{Pizzetti}
^{Domestici}
RIZZOTTI, STABILE, CAUONE, BINETTI

Dopo il comma 41 sono aggiunti i seguenti:

41-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: «le spese veterinarie, fino all'importo di euro 1000, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11».

41-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Relazione

Nell'ottica di conseguire una fiscalità maggiormente «*animal friendly*» l'emendamento si propone, l'obiettivo di aumentare i limiti di legge per le detrazioni attualmente vigenti portandole fino a 1000 euro. Tale disposizione, se approvata, potrebbe produrre diversi effetti positivi: da una parte potrebbe confortare, dal punto di vista economico, tanti proprietari di animali domestici e, dall'altra, potrebbe concorrere a combattere il fenomeno dell'abbandono degli animali da compagnia (e ridurre, in tal modo le spese sostenute dallo stato per contrastare il randagismo). In ultima analisi l'opportunità di usufruire di maggiori detrazioni potrebbe anche rappresentare un incentivo per molti ad adottare nuovi cuccioli.

Pizzetti
1.398

EMENDAMENTO

ART. 1 *Rizzotti*
 RIZZOTTI ~~CAUONE~~ *Stabile, Binetti*

Dopo il comma 41 sono aggiunti i seguenti:

41-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole "per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni" sono aggiunte le seguenti: "e per gli adulti di età compresa tra 65 e 90 anni".

41-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Relazione

Nell'ottica di migliorare gli stili di vita dei cittadini soprattutto in età adulta, l'emendamento si propone l'obiettivo per la popolazione anziana di usufruire di detrazioni fiscali per le attività sportive e dilettantistiche.



1.399

AS 981

Emendamento

Art. 1

 DE/PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

41-bis. All'articolo 16-bis, comma 1, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:

“m) relativi all'adozione di misure finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, quali, ad esempio, la trasformazione delle superfici impermeabili in superfici permeabili, la realizzazione di opere per conseguire l'invarianza idraulica rispetto alle condizioni che preesistevano all'edificazione, il recupero delle acque meteoriche, gli interventi di delocalizzazione dei fabbricati esistenti nelle fasce fluviali e nelle aree classificate a rischio nei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) o nei Piani di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA), e gli interventi sulle sponde dei corsi d'acqua operati dai proprietari frontisti”.

41-ter. All'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, aggiungere il seguente comma:

"2-ter. Agli interventi di cui alla lettera m) dell'articolo 16-bis del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano le stesse agevolazioni fiscali previsti per gli interventi di cui alla lettera i), con le seguenti modifiche:

a) la maggiore detrazione per l'ubicazione dell'intervento, prevista dai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica agli interventi eseguiti nelle aree delimitate nelle Carte di pericolosità dei PAI o dei PGRA e nell'area d'influenza a monte;

b) le maggiori detrazioni per la riduzione della classe di rischio, previste dai commi 1-quater e 1-quinquies dell'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano agli interventi che conseguono il passaggio ad una o due classi di rischio inferiore, come definite nelle Carte di rischio dei PAI o dei PGRA;

c) la detrazione è pari al 90% delle spese sostenute per gli interventi di delocalizzazione degli edifici esistenti all'interno delle aree classificate a rischio molto elevato (R4) edificati prima della classificazione dell'area;

d) con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le linee guida per la progettazione degli interventi di cui alla lettera m) dell'articolo 16-bis del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, ed i requisiti dei professionisti abilitati, alla loro progettazione, nonché le modalità per l'attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi. Le attestazioni sono trasmesse, anche per via telematica all'Autorità competente alla redazione e all'aggiornamento dei PAI o dei PGRA, che effettua controlli a campione con procedure e modalità disciplinate dalle predette linee guida. La non veridicità delle attestazioni comporta la decadenza del beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle

1/2

5

1.400

disposizioni vigenti.”

e, di conseguenza, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:

639-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sopprimere le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) e 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.

639-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

639-quater. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

639-quinquies. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 639-bis, 639-ter e 639-quater.

4.400

Emendamento

Art.1

Barboni, Aimi, Picchetto, DAMIANI, FANTINI, FERRO, SACCOMI,
 COMPARI

Dopo il comma 41 inserire i seguenti:

"41-bis. Coloro che acquistano dispositivi di sicurezza, ivi compresi impianti di allarme, videocamere di sorveglianza e manufatti volti a garantire l'inaccessibilità della proprietà privata, ovvero si avvalgono di dispositivi di servizi di sicurezza in comodato d'uso, possono beneficiare di una detrazione dell'IRPEF del 50% fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 20.000 euro annui. Dall'attuazione del presente comma discendono oneri paria a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021.

41-ter. Alle imprese che intendono dotarsi de dispositivi di sicurezza di cui al comma 1 è riconosciuto un credito di imposta del 50% per spese sino ad un ammontare complessivo sino a 50.000 euro per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021.

Dall'attuazione del presente comma discendono oneri pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021.

41-quater. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari complessivamente a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente ridurre di pari importo il Fondo di cui al comma 653

Misure fiscali in materia di sicurezza

1.401



EMENDAMENTO A.S. 981

Art.1


~~LA~~ MURA, MORONESE, NUGNES, L'ABBATE, ORTOLANI, QUARTO, MANTERO,
GALLICCHIO

Dopo il comma 41, inserire il seguente:

«41-bis. All'art. 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

"b-bis) realizzazione di un sistema di raccolta dell'acqua piovana che ne consenta il riutilizzo a fini irrigui;

b-ter) realizzazioni di recinzioni in legno certificato FSC;

b-quater) realizzazione di superfici pavimentate drenanti e permeabili, destinate alla sosta dei veicoli, all'accesso alle abitazioni, all'utilizzo come base di gazebo;

b-quinquies) creazione di aree destinate ad orto e al compostaggio domestico;

b-sexies) acquisto di biotrituratori;

b-septies) messa a dimora di essenze arboree volte a garantire la presenza di insetti impollinatori;

b-octies) creazione di filari e bordure di essenze arboree mediterranee."».

Conseguentemente sostituire il comma 653, con i seguenti:

«653. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 47,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 120,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 160,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 170,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 180,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 200,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 240,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 230,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 239,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 240,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 290,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.»

1.402

A.S. 981


Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

41-*bis*. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

b-bis) la potatura, l'abbattimento e gli interventi di cura degli alberi effettuati in caso di interventi per la pubblica e privata incolumità.



FERRAZZI, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

ASSUNTO

~~12/2~~

1.403

EMENDAMENTO

PICCHETTO / ERANTINI



A.S. 981

Art.1

Dopo il comma 41, inserire i seguenti:

41-bis. All'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sostituire il primo periodo con i seguenti: «Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2020. In ogni caso, tali disposizioni si applicano solo in riferimento alle imprese con un fatturato superiore ai 30 milioni di euro.»

41-ter. Agli oneri derivanti dal presente emendamento, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.

41-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

Motivazione - Proroga fatturazione elettronica



1.404

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente comma:

"41-bis. All'articolo 12, comma 1, lettera b), della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo le parole: "da imprese agricole, artigiane, industriali", inserire le seguenti: ", commerciali"."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000.

MANCA



1.405

AS 981

ART. 1

Dopo il comma 41, inserire il seguente:

“41-bis. All’articolo 1, commi 356 e 357, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni, sostituire le parole “e 2018” con le seguenti: “**2018 e 2019**”.

Conseguentemente, all'onere derivante dal comma 41-bis, pari a 50 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

SEN. UNTERBERGER

SEN. STEGER

SEN. DURINWALDER

SEN. LANIECE

1.406



AS 981

Emendamento

ART. 1

Picchetto Fratin

PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

D. Fratin

Dopo il comma 41, inserire il seguente comma:

“41-bis. All’art. 12, comma 1, lettera b), della legge 28 luglio 2016 n. 154, dopo le parole: “da imprese agricole, artigiane, industriali”, inserire le seguenti: “, commerciali”.”

Motivazione:

L'emendamento è volto ad evitare, alla luce della proroga delle detrazioni fiscali per interventi di sistemazione a verde anche per il 2019, che le imprese del settore commerciale, continuino ad essere penalizzate rispetto alla possibilità di esercitare l'attività di manutenzione e sistemazione del verde, in quanto non espressamente richiamate nella disposizione sull'esercizio dell'attività di manutenzione del verde (art. 12. Legge 154/2016).

L'art. 12 della legge n. 154/16 prevede, infatti, che l'attività di manutenzione del verde, pubblico o privato, affidata a terzi, possa essere svolta:

- *dagli iscritti al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP); il D.Lgs. 214/2005 impone l'iscrizione al RUP per i soggetti che producono o commercializzano i prodotti di cui all'allegato V, parte A, ovvero importano i prodotti di cui all'allegato V, parte B del citato d.lgs. n. 214/2005 o per i produttori di vegetali per i quali è prescritto l'uso del passaporto delle piante da normative comunitarie;*
- *da imprese agricole, artigiane o industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito uno specifico attestato di idoneità che attesti la sussistenza di adeguate competenze.*

Nell'elencazione delle imprese legittimate all'esercizio dell'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde manca ogni riferimento alle imprese commerciali che rappresentano, invece, gran parte delle aziende del settore.

Alla luce di quanto sopra riportato appare, pertanto, necessario l'inserimento di un esplicito riferimento alle imprese commerciali, affinché queste siano espressamente legittimate a svolgere l'attività di “giardiniera”.

Attenendosi, infatti, alla mera interpretazione letterale della norma, stante l'assenza di un espresso richiamo alle imprese commerciali, potrebbe, per assurdo, configurarsi il reato di esercizio abusivo della professione a carico delle imprese commerciali che svolgono abitualmente l'attività di manutenzione del verde.

1.407

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

41-*bis*. All'articolo 12, comma 1, della legge 26 luglio 2016, n. 154, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

b-bis) da arboricoltori ornamentali certificati



FERRAZZI, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

ASSEMBLEA

~~12.3~~

1.408

Emendamento

ART. 1


PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI


Dopo il comma 41, inserire il seguente:

41-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021.».

Conseguentemente ridurre il fondo di cui al comma 653 in misura pari a 48 milioni per il 2019, 148 milioni per il 2021 e 185 milioni a decorrere dal 2022.

MOTIVAZIONE

Proroga, detrazione Irpef del 50 per cento dell'IVA per l'acquisto di immobili in classe A o B



GRUPPO FORZA ITALIA
BERLUSCONI PRESIDENTE
Ufficio Legislativo

1.409

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 15.600.000;

2020: - 31.200.000;

2021: - 46.800.000.



D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI,
ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO,

*12.011

1.410

A.S. 981

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 41 inserire il seguente:


«41-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n.208, le parole "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2021".».

Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: -15.600.000;

2020: -31.200.000;

2021: -46.800.000.

 MANCA, MARINO, MISIANI, STEFANO, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

1. 411

Emendamento

ART. 1

Duchette Fratini
 PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI,
GALLONE

Dopo il comma 41, inserire il seguente:

«41-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n.208, le parole "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2021".».

Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: -15.600.000;
 2020: -31.200.000;
 2021: -46.800.000.



MOTIVAZIONE

**INCENTIVI ALL'ACQUISTO DI CASE IN CLASSE ENERGETICA ELEVATA -
 PROROGA DEI TERMINI**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge di Stabilità 2016 (art.1, co.56, legge 208/2015) ha introdotto una detrazione Irpef commisurata al 50% dell'IVA dovuta sull'acquisto di abitazioni in classe energetica A o B, effettuato nel 2016, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale l'acquisto è effettuato e nei 9 successivi.

L'incentivo, in particolare, spetta ai soggetti Irpef che nel biennio 2016-2017 hanno acquisto dalle imprese costruttrici abitazioni in classe A o B, a prescindere dall'uso che ne faranno (come "prima casa", abitazione da dare in affitto o da tenere a disposizione).

1.412

1/3

La misura, fortemente auspicata dall'ANCE, è stata concepita come strumento di incentivazione del mercato residenziale, per indirizzare la domanda verso l'acquisto di abitazioni di nuova generazione, con effetti positivi sulla riqualificazione del tessuto urbano e sulla qualità dell'abitare.

E ciò andando, in primo luogo, a rimuovere uno dei principali paradossi dell'attuale prelievo fiscale che penalizza chi investe nel prodotto nuovo di qualità e premia invece chi compra un prodotto immobiliare con caratteristiche costruttive ed energetiche completamente da rinnovare.

L'incentivo, infatti, abbattendo della metà l'IVA applicata sull'acquisto di abitazioni nuove o riqualificate punta proprio ad eliminare la disparità di trattamento fiscale che esiste tra chi compra l'usato dal privato, con registro al 2% o al 9% sul valore catastale dell'abitazione, e chi acquista invece il nuovo o riqualificato dall'impresa, pagando l'IVA al 4% o al 10% sull'intero corrispettivo di vendita.

Tuttavia, la limitazione agli acquisti effettuati solo nel biennio 2016-2017 ne ha ristretto fortemente il potenziale impatto positivo, per cui è necessario estenderne l'applicabilità ad un arco temporale maggiore, pari almeno ad un ulteriore quadriennio (2018-2021).

L'estensione dell'agevolazione per più annualità permetterebbe, infatti, l'avvio di nuovi cantieri, così da innescare un concreto rinnovamento dello stock abitativo esistente, con alloggi ad alta performance energetica.

EFFETTI SUL GETTITO

Il mercato delle compravendite immobiliari continua a essere caratterizzato da un trend positivo. Nel 2017 secondo i dati pubblicati dall'Agenzia delle Entrate il numero di abitazioni scambiate ha registrato un ulteriore aumento del 4,9% rispetto all'anno precedente.

Anche i dati relativi al primo semestre 2018 confermano tale dinamica con un incremento del numero di abitazioni compravendute del 5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Solo una parte di questo mercato riguarda nuove abitazioni realizzate da imprese di costruzioni e vendite a privati. Infatti, secondo un recente studio del Consiglio Nazionale del Notariato¹, emerge che circa il 14% delle compravendite deriva da atti di transazione aventi ad oggetto immobili residenziali ceduti da imprese.

Al fine di quantificare l'effetto sul gettito della proposta, si ipotizza che il provvedimento possa riguardare annualmente la vendita di 30.000 abitazioni (pari al 40% delle abitazioni cedute da imprese) con prestazioni energetiche elevate, di cui 24.000 destinate a prima casa e 6.000 a seconde case.

Nell'ipotesi di un valore medio dell'abitazione di 200.000 euro, la **perdita di gettito è di 156 milioni di euro** di cui 96 milioni relativi alla prima casa (iva 4% e detrazione di imposta pari al 50%; $200.000 \times 2\% \times 24.000$) e 60 milioni di euro relativi alle seconde case (iva 10% e detrazione di imposta pari al 50%; $200.000 \times 5\% \times 6.000$).

Nell'ipotesi considerata, la vendita di 30.000 abitazioni genererà ricavi per 6 miliardi di euro e nuova liquidità per le imprese.

Ipotizzando, prudenzialmente, che almeno 1 miliardo di euro venga utilizzato per **nuove iniziative residenziali** con prestazioni energetiche elevate, si avrebbero **effetti positivi sul gettito per 834 milioni di euro** dovuti a:

¹ "Dati Statistici Notarili 2016-2017, luglio 2018

1.412
19



2/3

- maggiore gettito di imposte e oneri sociali connessi all'attività di costruzione di 364 milioni di euro (1 miliardo x 36,4%);
- maggiore gettito fiscale e previdenziale sul valore aggiunto dei settori collegati alle costruzioni connesso agli interventi di costruzione di 470 milioni di euro (1 miliardo x 1,292² x 36,4%).

Sulla base delle suddette ipotesi la norma proposta, incentivando la domanda di interventi edilizi di nuova costruzione (compresi gli interventi di demolizione e ricostruzione) caratterizzati da certificazione energetica delle classi A e B, produrrebbe un **saldo positivo tra benefici e costi di circa 678 milioni di euro** (834milioni – 156 milioni).

Gli effetti sul gettito del quadriennio 2018- 2021 sono i seguenti:

- 0 nel 2018*
- 15,6 milioni di euro nel 2019*
- 31,2 milioni di euro nel 2020*
- 46,8 milioni di euro nel 2021*

1.412



² Una domanda aggiuntiva di 1 milione di euro nelle costruzioni attiva 1,292 nei settori direttamente e indirettamente collegati (cfr. Ricerca Ance – "L'industria delle costruzioni: struttura, interdipendenze settoriali e crescita economica", dicembre 2015).

A.S. 981 - Emendamento

Art. 1

PIRRO, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, PELLEGRINI Marco, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 41, inserire il seguente:

"41-bis. All'articolo 38 del Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le attività di prospezione e ricerca e coltivazione di idrocarburi, le relative opere e gli impianti previsti nei programmi lavori, nonché le relative opere strumentali allo sfruttamento dei giacimenti di cui ai titoli minerari, escluse le attività di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, non rivestono carattere d'interesse strategico nazionale e non sono di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili."



1.413

Emendamento

Art.1

BERUTTI 

Dopo il comma 41, inserire i seguenti:

«41-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1-bis e seguenti, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano, nelle percentuali e nei limiti indicati, anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 per gli interventi relativi all'adozione di misure di messa in sicurezza e di programmi di manutenzione idrogeologica.

41-ter. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le linee guida per la classificazione degli interventi di contrasto del dissesto idrogeologico, nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

41-quater. All'attuazione dei commi 41-bis e 41-ter, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 16 della presente legge.».

Motivazione

~~Detrazioni fiscali per interventi di messa in sicurezza idrogeologica~~

GRUPPO FORZA ITALIA
BERLUSCONI PRESIDENTE
Ufficio Legislativo

1.414

EMENDAMENTO

ART. 1

Rizzotti Ernesto
RIZZOTTI, STABILE

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

41-bis. All'articolo 118 del D.Lvo 193/06, sostituire le parole "1° gennaio 2019" con le seguenti "1° gennaio 2019 per le prescrizioni rivolte ad animali destinati alla produzione alimentare, e dal 1° gennaio 2020 per le prescrizioni rivolte ad animali d'affezione"

Conseguentemente all'articolo 8 del D.Lvo 90/93, sostituire le parole "1° gennaio 2019" con le seguenti "1° gennaio 2019 per le prescrizioni rivolte ad animali destinati alla produzione alimentare, e dal 1° gennaio 2020 per le prescrizioni rivolte ad animali d'affezione"



1.415

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-bis. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al fine di incentivare la sostituzione, mediante demolizione, dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di categoria «euro 0», «euro 1», «euro 2» o «euro 3», con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad «euro 6» della medesima tipologia, è riconosciuto un contributo fino a un massimo di 8.000 euro per ciascun veicolo acquistato. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 10 milioni di euro per l'anno 2019» Il contributo è anticipato all'acquirente dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di attuazione, comprese quelle per usufruire del credito d'imposta, le modalità di comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza dei fondi disponibili, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra il venditore e l'acquirente a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019 e immatricolati entro il 31 marzo 2020.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 10.000.000



BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, FERRAZZI, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

~~12/07.~~

1.416

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-bis. All'articolo 16-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo:

«La detrazione non operata al termine del periodo decennale di ripartizione per incapacienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare».



D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA

* ~~11.41.~~

1.417

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) all'articolo 37, il primo comma, è sostituito dal seguente: << Il contribuente assoggettato a ritenuta diretta può ricorrere all'intendente di finanza della provincia nella quale ha il domicilio fiscale, per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria entro il termine di decadenza di sessanta mesi chiedendo il rimborso >>

b) all'articolo 38, il primo comma, è sostituito dal seguente: << Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso la quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di sessanta mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.

41-ter. Ai fini dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'Invim e delle imposte ipotecaria e catastale, l'istanza di rimborso delle maggiori imposte versate deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta mesi dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.

41-quater. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il secondo periodo è sostituito dal seguente: << La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo cinque anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. >>

41-quinquies. L'amministrazione finanziaria, in sede di liquidazione o controllo formale della dichiarazione, qualora accerti un credito in favore del contribuente, è obbligata a procedere al rimborso di propria iniziativa senza che il contribuente si attivi ulteriormente mediante il deposito di specifiche istanze. L'esposizione nella dichiarazione dei redditi di un credito d'imposta in merito al quale il contribuente non abbia esercitato l'opzione per la compensazione o per il riporto a nuovo, produce gli stessi effetti dell'istanza di rimborso di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.



D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MARINO, MISIANI, MANCA, STEFANO

1.418

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-bis. Alla Tabella A – Parte II-bis [Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento] del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, infine, il seguente numero:

1-quater. latte in polvere e liquido per neonati, prodotti alimentari per l'infanzia, pannolini, assorbenti.

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 50.000.000;
2020: - 80.000.000;
2021: - 80.000.000.



D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

~~12/08.~~

1.419

A.S. 981
Emendamento
Art. 1

Dopo il comma 41, inserire il seguente:

"41-bis. Alla tabella A, parte II-*bis*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«1-*quater*) pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte in polvere e liquido per neonati, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene e creme contro gli arrossamenti e le irritazioni della pelle destinati all'infanzia»."


Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 50.000.000;

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000.

BINI, FARAONE, BOLDRINI, MANCA



1.420

EMENDAMENTO

ART. 1 *Rizzotti*
leus felix
RIZZOTTI STABILI, PINETTI



Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

41-bis. Alla Tabella A – Parte II-bis [Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento] del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere, infine, il seguente numero:

1-quater. alimenti specifici per l'infanzia, latte formulato per l'infanzia per bambini da 0 a 36 mesi.

Conseguentemente, al comma 138 sostituire le parole: 9.000 milioni di euro con le seguenti: 8.950 milioni di euro

1.421



A.S. 981
Emendamento
Art. 1

Dopo il comma 41, inserire il seguente:


"41-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 41-*quinquies*) assorbenti esterni, tamponi interni, coppe e spugne mestruali»."

Conseguentemente,

all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: "6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "6.620 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.920 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".

BINI, FARAONE, BOLDRINI



1.422

A.S. 981

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 41 inserire il seguente:

«41-bis. Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale variazione, nonché all'alienazione degli stessi, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro duecento ciascuna. Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al precedente periodo, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile di cui al precedente periodo.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 421, sostituire le parole "di euro 130.317.000" con le seguenti "di euro 90.317.000".



MANCA, MARINO, MISIANI, STEFANO, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

1.423

Emendamento

ART. 1



PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI,
GALLONE

Dopo il comma 41, inserire il seguente:

«**41-bis.** Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale variazione, nonché all'alienazione degli stessi, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro duecento ciascuna. Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al precedente periodo, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile di cui al precedente periodo. ».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 421, sostituire le parole "di euro 130.317.000" con le seguenti "di euro 90.317.000".

MOTIVAZIONE

INCENTIVI ALLA RIGENERAZIONE URBANA

1.424



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Da tempo è evidente la necessità di incentivare la permuta tra vecchi edifici e immobili con caratteristiche energetiche e sismiche completamente rinnovate, quale strumento indispensabile per avviare un reale processo di rigenerazione urbana.

Incentivare fiscalmente queste operazioni potrebbe, infatti, innescare un circolo virtuoso di scambi immobiliari diretti a prodotti sempre più innovativi e performanti.

Tuttavia, l'attuale regime fiscale prevede l'applicazione dell'imposta di registro pari al 9% del valore dell'immobile dichiarato in atto, più le ipotecarie e catastali complessivamente pari a 100 euro. Si tratta di imposte indetraibili per l'impresa che, come tali, incidono fortemente sui costi di costruzione. E', quindi, evidente la necessità di neutralizzare l'incidenza della variabile fiscale nella fase iniziale e propedeutica all'attuazione dei programmi

Pertanto, allo scopo di rendere economicamente sostenibile le operazioni di scambio del vecchio con il nuovo fabbricato e una effettiva rigenerazione del territorio che passa solo con gli interventi di sostituzione edilizia, dovrebbe essere garantito un regime di tassazione agevolata all'impresa che si rendesse disponibile ad acquistare, anche in permuta, interi stabili condominiali a condizione di demolirli e ricostruirli (anche con variazione di sagoma e volumetria urbanisticamente consentite) e reimmetterli sul mercato con caratteristiche energetiche e strutturali decisamente migliorate rispetto alla situazione preesistente.

Per questo, con la norma acclusa, s'intende introdurre, in via temporanea sino al 31 dicembre 2021, un regime di tassazione agevolata, consistente nell'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa (200 euro ciascuna, per un importo complessivo di 600 euro), ai trasferimenti di fabbricati, acquisiti da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla loro demolizione e ricostruzione in chiave energetica e antisismica, anche con variazione volumetrica, e alla loro successiva vendita.

Viene, altresì, previsto un regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto delle condizioni d'accesso all'agevolazione.

EFFETTI SUL GETTITO

Pur non disponendo di dati reali, si ritiene che gli acquisti di immobili abitativi effettuati da imprese di costruzioni siano attualmente un numero esiguo a causa degli eccessivi costi di trasferimento di proprietà e per il difficile contesto di mercato.

Ipotizzando che il provvedimento stimoli prudenzialmente l'acquisto di 500 fabbricati (con una media di 10 unità immobiliari per singolo fabbricato) da parte delle imprese di costruzioni per effettuare interventi di sostituzione edilizia (anche con variazione di sagoma e volumetria urbanisticamente consentite) e reimmetterli sul mercato con caratteristiche energetiche e strutturali decisamente migliorate rispetto alla situazione preesistente, si stima che, meramente in termini di entrate erariali, la misura comporta una perdita di gettito di 40 milioni di euro, derivante dalla differenza tra l'attuale disciplina fiscale e la misura proposta.

Pertanto:

- Perdita di gettito derivante da imposte di registro, ipotecaria e catastale $((900.000 \text{ euro} \times 500 \text{ fabbricati} \times 9\%) + (100 \text{ euro} \times 500 \text{ fabbricati})) - (200 \text{ euro} \times 3 \times 500 \text{ fabbricati})$ di circa 40 milioni di euro.

Tuttavia, considerando che la proposta condiziona l'applicazione del regime di favore alla demolizione e ricostruzione del fabbricato acquistato entro i successivi cinque anni, occorre considerare anche le ricadute per l'erario che provengono dalle operazioni di demolizione e costruzione:

- Ipotizzando un costo medio di intervento di recupero per fabbricato di 2.000.000 euro si avrà un maggiore gettito di imposte e oneri sociali connessi all'attività di recupero $(2.000.000 \text{ euro} \times 500 \times 36,4\%^3)$ di 364 milioni di euro;

1.424

³ Si stima che la fiscalità diretta (Irppef, Ires) e contributi previdenziali connessi al processo produttivo incidano per il 36,4% sul costo dell'intervento

- Maggiore gettito fiscale e previdenziale sul valore aggiunto dei settori collegati alle costruzioni connesso agli interventi di recupero ($2.000.000 \text{ euro} \times 500 \times 1,292^4 \times 36,4\%$) di 470 milioni di euro.

Sulla base delle suddette ipotesi si produrrebbe un saldo complessivo positivo di circa 790 milioni di euro (830 milioni - 40 milioni).

1.424



⁴ Una domanda aggiuntiva di 1 milione di euro nelle costruzioni attiva 1,292 nei settori direttamente e indirettamente collegati (cfr. Ricerca Ance – "L'industria delle costruzioni: struttura, interdipendenze settoriali e crescita economica", dicembre 2015).

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:


41-bis. Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale variazione, nonché all'alienazione degli stessi, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

41-ter. Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al comma 41-bis, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile di cui al precedente comma.

Conseguentemente:

- *Al comma 653, sostituire le parole: << 57,16 milioni di euro per l'anno 2019 >> con le seguenti: << 17,16 milioni di euro per l'anno 2019 >>*
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*
 - 2019: - 0;
 - 2020: - 40.000.000;
 - 2021: - 40.000.000.

FERRAZZI, MESSINA ASSUNTELA, MIRABELLI, SUDANO, MISIANI, MANCA, MARINO,
STEFANO



12.010

1.425

EMENDAMENTO

Art. 1

Mallegni, Gallone

Differ.
PICHINO FRATTI

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

41-BIS. Dopo l'art.89 si propone di aggiungere l'art.89 bis del seguente tenore:

Il termine del 7 dicembre 2018 fissato nell'art.3 comma 21° del decreto legge 23 ottobre 2018 n.119 è ulteriormente differito al 30 aprile 2019. E' altresì differito al 30 aprile 2019 il termine del 7 dicembre 2018 fissato nell'art.21 comma 23° del decreto legge 23 ottobre 2018 n.119

Motivazione: l'emendamento intende consentire ai contribuenti che non sono riusciti ad avvalersi del termine del 7 dicembre 2018 per accedere alla dilazione quinquennale del residuo onere tributario consentita dall'art.3 comma 21° del decreto legge 23 ottobre 2018 n.119 di poter provvedere al pagamento che avrebbe dovuto essere effettuato il 7 dicembre 2018 entro il termine differito del 30 aprile 2019, termine generale per l'accesso alla c.d. "rottamazione ter". Del resto, è nell'interesse della stessa amministrazione finanziaria consentire una ulteriore opportunità ai contribuenti, così conseguendo un maggiore effettivo gettito. L'emendamento non comporta spesa, consente di recuperare un gettito ulteriore ed inoltre valorizza l'intenzione governativa e parlamentare di un riequilibrio di serenità tra i cittadini e fisco: intende soltanto venire incontro alle esigenze dei contribuenti "onesti" che hanno dichiarato interamente i loro redditi, ma non sono stati in grado, per la crisi economica e produttiva, nota a tutti, e per la ristrettezza dei tempi, di mettersi in regola entro il 7 dicembre 2018.

1.426



A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

41-*bis*. La detrazione di cui al comma 41 è altresì riconosciuta anche per le spese documentate per l'acquisto di articoli per l'arredo urbano, gazebo e *dehor* destinati alla realizzazione di spazi ricreativi.

41-*ter*. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



FERRAZZI, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

ASSUNTO

12.1

1.427

EMENDAMENTO

Art. 1

PARATHEU, ROSSI

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

“41-*bis*. Per le società di cui all’articolo 112, comma 7, alinea ultimo periodo, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 le disposizioni ivi previste continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2022.”

RELAZIONE

L’emendamento introduce la proroga, fino al 2022 del regime attualmente vigente, il quale consente alle cooperative costituite precedentemente all’emanazione del TUB, Testo unico bancario, cioè prima del 1993, di continuare ad operare a vantaggio dei soci cooperanti.

1.428

All'articolo 1, dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

"41-bis (*Proroga termini bonus pubblicità*) - I termini per la presentazione della "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" per l'accesso al beneficio per l'anno 2017 e la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta" per l'accesso al beneficio gli investimenti relativi all'anno 2018 ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 si intendono differiti dal 22 ottobre 2018 al 31 dicembre 2018."


QUAGLIARIELLO

1. 429

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Sopprimere i commi da 42 a 44.

Conseguentemente, al comma 139, le parole: << 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 >> sono sostituite dalle seguenti: << 6.700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 7.000 milioni di euro per l'anno 2022 >>

MARCUCCI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNA', BINI, MANCA, MARINO, STEFANO, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, IORI, RAMPI, VERDUCCI, BELLANOVA, RICHETTI, ROSSOMANDO



13/16

1.430

A.S. 981
EMENDAMENTO

ART. 1

Sopprimere i commi 42 e 43.

Conseguentemente al comma 138 sostituire le parole: 9.000 milioni con le parole: 8.700 milioni.

CIRIANI


DE BERTOLDI

MARSILIO

URSO

1.431

A.S. 981
EMENDAMENTO

ART. 1

~~I commi 42 e 43 sono abrogati~~

SOPPRIMERE I COMMI 42 e 43

IANNONE



1.432

Emendamento

ART. 1


PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Al comma 42, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere le lettere a), b) e d);*
- b) alla lettera f) capoverso 11, sopprimere le parole: fermo restando, comunque, il limite massimo di 10 milioni di euro di cui al comma 3.*

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 8.700 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2121 e 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

~~MOTIVAZIONE~~

Credito imposta ricerca e sviluppo ripristino precedenti condizioni

GRUPPO FORZA ITALIA
BERLUSCONI PRESIDENTE
Ufficio Legislativo

1. 433

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Al comma 42, lettera d) capoverso 6-bis, sostituire le parole: a) e c) con le seguenti: a), c) e c-bis).

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: "6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "6.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.930 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.929 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".



BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA

13.13

1.634

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Al comma 42, lettera d), capoverso 6-*bis.* , dopo le parole “alle lettere a)”, aggiungere le seguenti: “, a-bis)”;

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 50.000.000;

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000.

 BELLANOVA, MANCA

1.435

EMENDAMENTO

ART. 1
 MALLEGNI, *A. Intra*
 DICHIARETO FRATIN

Al comma 42, lettera d), capoverso 6 bis, dopo le parole “alle lettere a)”, aggiungere le seguenti: “, a-bis)”;

Conseguentemente, all’onere derivante dalle disposizioni del presente comma, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 653 del presente articolo.

Motivazione**Credito d’imposta ricerca e sviluppo**

Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali

La proposta emendativa è volta a riconoscere il credito d’imposta al 50% per le spese relative a personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, come previsto dalla nuova formulazione del comma 6 , lettera a bis), dell’articolo 3, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145.

L’emendamento necessita di copertura finanziaria, stimato in 50 milioni di euro a decorrere dal 2019.

1.436



A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Al comma 42, lettera d), capoverso 6-bis, dopo le parole: alle lettere a) aggiungere le seguenti: a-bis).

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: "6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "6.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.930 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.929 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".



BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA

~~12.15~~

1.437

EMENDAMENTO

Articolo 1 *Conzatti*

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI,
PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 42, lettera d), aggiungere "Per le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n.221, e per le imprese rientranti nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015 n.33, il credito d'imposta si applica nella misura del 50 per cento sulla parte dell'eccedenza di cui al comma 1 per tutte le spese indicate al comma 6.";
- b) dopo il comma 44, inserire il seguente: "44-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018 n.87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018 n.96, al primo periodo dopo "medesimo gruppo" inserire "salvo che per le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n.221, e per le imprese rientranti nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015 n.33". Dopo il secondo periodo, inserire : "La disposizione del presente comma non si applica alle operazioni intercorse tra imprese e persone fisiche le quali, in qualità di cedenti, conseguono il reddito derivante dall'utilizzazione economica dei beni immateriali di cui al comma 6, lettera d), del predetto articolo 3 al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali".

Motivazione

L'approvazione dell'emendamento permetterebbe alle start-up innovative ed alle PMI innovative lo svolgimento di attività di ricerca nonché lo sviluppo in forma d'impresa, con il coinvolgimento di soci finanziatori, di idee ed invenzioni industriali e biotecnologiche.

1.438


A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Al comma 42, lettera f) sopprimere le parole da: iscritti nella sezione fino alla fine del periodo.

BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA



~~13/9.~~

1.439

EMENDAMENTO AS 981

Dopo il comma 42 inserire il seguente:

“42-bis. All’articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti integrazioni:

a) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

“3-bis. L’importo massimo garantito di cui al comma 3 può essere superato, fino al limite di 3 milioni e cinquecentomila euro e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, qualora il predetto superamento sia connesso alla concessione di garanzie del Fondo in favore di piccole e medie imprese su operazioni finanziarie finalizzate al finanziamento di un programma di investimenti.”.

b) al comma 4, alla fine, è aggiunto il seguente periodo:

“Per le garanzie su portafogli di finanziamenti di cui al presente comma, l’importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa, di cui al comma 3, è elevato, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, a 3 milioni e cinquecentomila euro in favore delle imprese, diverse dalle PMI, con un numero di dipendenti non superiore a 499 nonché delle piccole e medie imprese di cui al comma 3-bis.”.

PIRRO, ACCIOTO, GALLICIANO, PELLEGRINI MAREO,
TURCO, PRESUTTO, PATUANELLI



1.440

AS 981

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:

«44-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legge 31 maggio, 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, 29 luglio 2014, n. 106, *al primo periodo, dopo le parole "appartenenza pubblica," sono aggiunte le seguenti* "o in possesso degli enti locali, di cui all'articolo 2, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in regime di comodato o di locazione,".

ASTORRE



1.641

EMENDAMENTO A.S. 981

Art. 1

LANZI, CASTALDI, GIROTTO, PARAGONE, VACCARO, ANASTASI, GALLICCHIO

Dopo il comma 44, inserire i seguenti:

«44-bis. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle imprese italiane, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 150.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 44-sexies.

44-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 44-bis è riconosciuto per le spese di partecipazione a fiere internazionali di settore al di fuori dell'Unione Europa relativamente alle spese per l'affitto degli spazi espositivi; per l'allestimento dei medesimi spazi; per le attività pubblicitarie e di comunicazione connesse alla partecipazione; per il trasporto di prodotti e materiali.

44-quater. Il credito d'imposta di cui al comma 44-bis è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, in ogni caso, è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

44-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative di cui ai commi da 44-bis a 44-quater, con riferimento, in particolare, a:

- a) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelli di cui al comma 44-ter;
- b) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 44-bis e 44-septies;
- c) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;
- d) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

44-sexies. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

44-septies. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 44-bis, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019, di 30 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

Conseguentemente,

a) *al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019,» con le seguenti: «37,16 milioni di euro per l'anno 2019,» e le parole: «di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «di 175,9 milioni di euro per l'anno 2021»;*

b) *alla Tabella A, voce: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, apportare le seguenti variazioni:*

2019: - ;

2020: - 30.000.000;

2021: - .

1.642

Emendamento

ART. 1



PICCHETTO FRATIN, DAMLANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 44 inserire il seguente:

44-bis. Al fine di favorire l'applicazione del regime previsto dai commi da 37 a 43 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (*patent box*) al settore delle ricerca, con particolare riguardo alla ricerca farmaceutica, dando certezza alla redditività dei relativi investimenti, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla modifica del decreto di natura non regolamentare previsto dal comma 44 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 n. 2014, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevedendo che, in caso di positiva istruttoria dell'istanza l'Accordo tra impresa e Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, debba essere siglato entro i successivi trenta giorni. Tale procedura si applica anche alle istanze già positivamente esitate, per le quali non è ancora pervenuto l'Accordo. La mancata chiusura del procedimento entro il termine di centottanta giorni dal deposito dell'istanza di *ruling*, è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo oltre il centottantesimo.

~~MOTIVAZIONE~~

~~Patent box settore ricerca~~

1.443

GRUPPO FORZA ITALIA
BERLUSCONI PRESIDENTE
Ufficio Legislativo

EMENDAMENTO A.S. 981

Art. 1

L'ABBATE, LA MURA, MANTERO, MORONESE, NUGNES, ORTOLANI, QUARTO, GALLICCHIO

Dopo il comma 44 inserire il seguente:

«44- bis. In attuazione delle politiche e degli obiettivi dell'Unione Europea per lo sviluppo sostenibile e l'economia circolare, nei limiti di 300 mila euro annui per azienda, al fine di ridurre l'impatto ambientale della plastica e il depauperamento delle risorse non rinnovabili fossili, alle aziende produttrici di stoviglie di plastica, si riconosce, per gli anni 2019 e 2020, un credito di imposta nella misura del 36% della spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto di nuovi impianti, idonei alla produzione di stoviglie realizzate con materiali biodegradabili e compostabili a norma dello standard UNI EN 14995. Il credito di imposta di cui al periodo precedente è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 3 milioni di euro annui.».

Conseguentemente, sostituire il comma 653 con il seguente:

«653. 653. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 54,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 3,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 202,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 211,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 221,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 221,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 254,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 289,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 287,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 286,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 287,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 287,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.».

1.444

Emendamento

Articolo 1

TOFFANIN



Dopo il comma 44 aggiungere il seguente:

«44-bis. Il credito d'imposta di cui al presente articolo, è esteso agli Enti Pubblici di Ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.».

Conseguentemente, ridurre di 50 milioni di euro per l'anno 2019 gli importi di cui comma 653.

1.445



A.S. 981

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

Dopo il comma 44 aggiungere il seguente

44 bis. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, per quelle relative all'acquisto di tecnologie di prevenzione degli infortuni domestici e telemedicina, nonché per quelle relative ai contratti stipulati con Istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali, per il 2019 è ammessa la detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche nel limite massimo complessivo di 12,5 milioni di euro. La percentuale di detrazione è pari al 50 per cento del costo sostenuto, fino ad un ammontare complessivo di euro 5.000 per le spese relative all'installazione degli impianti e delle tecnologie previste dalla norma e nei limiti del 30% del valore dell'impianto per le spese connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi per i soggetti con età anagrafica non superiore a 65 anni e in tre quote annuali per gli altri. Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l'Agenzia delle entrate stipulerà delle specifiche convenzioni con gli Enti comunali, provinciali e regionali, nonché con gli istituti di vigilanza, i gestori telefonici, le aziende eroganti servizi e forniture di acqua, gas ed energia elettrica e gli enti finanziari ed assicurativi, al fine di semplificare il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per il sostenimento delle spese detraibili. Il testo e le modalità di sottoscrizione della convenzione sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In alternativa alla detrazione delle spese, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito. Gli aventi diritto potranno cedere il credito ai soggetti convenzionati con l'agenzia delle entrate che hanno ceduto i beni o effettuato gli interventi, ovvero agli altri soggetti privati convenzionati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente articolo. Il possesso dei suindicati requisiti in capo al cedente del credito viene certificato da parte dell'agenzia delle entrate mediante specifica attestazione. Il testo e le modalità di rilascio della prescritta attestazione è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Agli oneri derivanti dalla presente norma si provvede, per le spese di acquisto dei beni indicati nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, stimate in 9 milioni di euro a decorrere dal 2019, con le coperture finanziarie già approntate in occasione della proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili disposta dall'art. 11 della Legge di Bilancio 2019 e, per la parte residua, mediante le disposizioni di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

Marsilio


1.446

A.S. 981

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

Dopo il comma 44 aggiungere il seguente :

44 bis. 1. Ferme restando le disposizioni più favorevoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle ad esso allegate, fino alla data del 31.12.2019 sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:

a) le prestazioni aventi per oggetto l'acquisto di beni e servizi connessi all'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme, di tecnologie di prevenzione degli infortuni domestici e telemedicina, nonché le prestazioni di servizio connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali".

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: -60.000.000;

2020: -100.000.000;

2021: -80.000.000.

Marsilio



1.447

EMENDAMENTO

Articolo 1

CONZATTI *Conzatti*

Dopo il comma 44 aggiungere il seguente:

«44-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, al fine di favorire la mobilità sostenibile e rispettosa dell'ambiente, nell'ambito di piani adottati da Stato, regioni, province, comuni, città metropolitane o comunità montane ed enti equiparati, ed in conformità ad apposite convenzioni stipulate tra datore di lavoro e lavoratore dipendente o assimilato, non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e da lavoro assimilato e sono deducibili dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo le spese sostenute dal datore di lavoro per l'acquisto ed il mantenimento di velocipedi conformi al disposto dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da assegnare o concedere in uso ai propri dipendenti ed assimilati per percorsi casa-lavoro e per uso personale.

Motivazione**(Incentivi alla mobilità sostenibile)**

L'approvazione dell'emendamento favorirebbe la messa a disposizione di mezzi non inquinanti (biciclette ed e-bike) - nel rispetto dell'ambiente, della salute, del clima e della sicurezza - da parte del datore di lavoro al proprio personale dipendente e/o assimilato sia per spostamenti casa-lavoro che per l'utilizzo personale, secondo le finalità e le condizioni regolamentate dai piani per la mobilità sostenibile adottati da Stato, regioni, province, comuni, città metropolitane o comunità montane ed enti equiparati.

1.448

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Sostituire i commi da 45 a 48 con il seguente:

45. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) al comma 46 le parole: «nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «nei quattro periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017»;

b) al comma 56, al primo periodo, le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022».

Conseguentemente, al comma 139, le parole: << 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022>> sono sostituite dalle seguenti: << 6.750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022>>

MARCUCCI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNA', BINI, MANCA, MARINO, STEFANO, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, IORI, RAMPI, VERDUCCI, BELLANOVA, RICHETTI, ROSSOMANDO, FEDELI

10.04



1.449

A.S. 981


Emendamento

Art. 1

Al comma 46, secondo periodo, sostituire le parole: "il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro" con le seguenti parole: "il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 2.000.000 euro."

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: "6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "6.680 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.980 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.979 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.980 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".

MARINO



1.450

A.S. 981
Emendamento

Art. 1

Al comma 46, secondo periodo, sostituire le parole: il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro con le seguenti parole: il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 2.000.000 euro.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: "6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "6.680 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.980 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.979 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.980 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".


MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO



1.451

EMENDAMENTO

Art. 1


PICHETTO FRATIN

Al comma 46, secondo periodo, sostituire le parole: il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro con le seguenti parole: il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 2.000.000 euro.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: -20.000.000;

2020: -20.000.000;

2021: -20.000.000.

**RELAZIONE**

La proposta emendativa è volta ad ampliare la portata applicativa della misura prevista dal comma 46, in quanto il limite di 200.000 euro previsto non è idoneo ad incidere significativamente sugli investimenti in formazione realizzati dalle grandi imprese.

Tale modifica si ritiene importante anche in considerazione delle rilevanti esternalità positive derivanti dalla formazione garantita dalle grandi imprese ai propri dipendenti.

Gli oneri derivanti da tale disposizioni, quantificati in 20 milioni di euro annui, sono coperti attraverso una riduzione del Fondo speciale di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, rifinanziata ai sensi dell'articolo 90, comma 2.

1.452

A.S. 981

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

Al comma 46, secondo periodo, sostituire le parole: il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro con le seguenti parole: il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 2.000.000 euro.

Conseguentemente,

Al comma 653, le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 sono sostituite dalle seguenti: 230 milioni di euro per l'anno 2019 e 380 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

CIRIANI



1.453

Roberto Fratin
ROBERTO FRATIN

AS 281

Art. 1

Al comma 46, secondo periodo, sostituire le parole: il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro con le seguenti parole: il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 2.000.000 euro.

Conseguentemente,

Al comma 653, le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 sono sostituite dalle seguenti: 230 milioni di euro per l'anno 2019 e 380 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.



RELAZIONE

La proposta emendativa è volta ad ampliare la portata applicativa della misura prevista dal comma 46, in quanto il limite di 200.000 euro previsto non è idoneo ad incidere significativamente sugli investimenti in formazione realizzati dalle grandi imprese.

Tale modifica si ritiene importante anche in considerazione delle rilevanti esternalità positive derivanti dalla formazione garantita dalle grandi imprese ai propri dipendenti.

Gli oneri derivanti da tale disposizioni, quantificati in 20 milioni di euro annui, sono coperti attraverso una riduzione del fondo speciale di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, rifinanziata ai sensi dell'articolo 90, comma 2.

1.454

Emendamento

ART. 1



Fer
 FERRO-DARIANI-FANTIETTI-PICHELLOFRATTIN-SACCONE-COZZATI

Comma 46, sostituire le parole: "il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro" con le seguenti parole: "il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 2.000.000 euro".

Conseguentemente,

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 653 è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2019, di 5 milioni per l'anno 2020 e di 35 milioni per l'anno 2021.

1.455

Motivazione:

La proposta emendativa è volta ad ampliare la portata applicativa della misura prevista dal comma 46, in quanto il limite di 200.000 euro previsto non è idoneo ad incidere significativamente sugli investimenti in formazione realizzati dalle grandi imprese.

Tale modifica si ritiene importante anche in considerazione delle rilevanti esternalità positive derivanti dalla formazione garantita dalle grandi imprese ai propri dipendenti.

Gli oneri derivanti da tale disposizioni, quantificati in 20 milioni di euro annui, sono coperti attraverso una riduzione del Fondo speciale di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, rifinanziata ai sensi del comma 653.

AS 981

ART. 1

Dopo il comma 48, inserire il seguente:

«48-bis. Il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta successivi al 2018, entro il limite di 240 milioni annui.

Conseguentemente, ai relativi maggiori, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

SEN. STEGER

SEN. UNTERBERGER

SEN. DURINWALDER

SEN. LAMEICE

1.456

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 49, aggiungere il seguente:

“49-*bis*. All’articolo 89 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. All’articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole «Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali» sono sostituite dalle seguenti: «Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali di cui alla lettera e-ter, del comma 1, dell’articolo 10 e alla lettera a), del comma 2, dell’articolo 51, sportive dilettantistiche non si considerano commerciali».”.

MANCA



1.457

A.S. 981 - Emendamento

Art. 1

PIRRO, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, PELLEGRINI Marco, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 49, inserire il seguente:

"49-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante testo delle disposizioni legislative e regolamentari in materie di spese di giustizia, dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Non è soggetto al contributo unificato il processo, instaurato innanzi a qualsiasi Autorità giudiziaria e nel perseguimento dei propri fini statutari, dagli enti iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 117 del 2017, che siano anche Associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 e seguenti del decreto legislativo n. 206 del 2005 e/o Associazione di protezione ambientale a carattere nazionale ex Legge 349 del 1986, nonché aventi le caratteristiche di cui alle ex ONLUS, in materia di ambiente, di tutela di interessi e diritti di rilevanza collettiva di cui al Decreto legislativo n.206 del 2005 e nelle materie di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere F) e W) del Decreto Legislativo 117 del 2017, con esclusione delle ipotesi in cui i soggetti giuridici in questione agiscano quali operatori economici."

Pirro

1.458

Emendamento

ARTICOLO 1

MODENA, GALUONE, ^{DAVITA'} DAMIANI, FANFANI, FERRO,
 PICCHETTO FRATTIN, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 49 inserire il seguente:

49-bis. Non sono soggetti al contributo unificato gli atti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ivi inclusi quelli necessari per i giudizi instaurati, innanzi a qualsiasi Autorità giudiziaria e nel perseguimento dei propri fini statutari, dagli enti iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che siano anche Associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 e/o Associazione di protezione ambientale a carattere nazionale ex Legge 349 del 1986, nonché aventi le caratteristiche di cui alle ex ONLUS come da ex decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, in materia di ambiente, in materia di tutela di interessi e diritti di rilevanza collettiva di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 e nelle materie di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere f) e w) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con esclusione delle ipotesi in cui i soggetti giuridici in questione agiscano quali operatori economici nonché i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo.

1.459

*Motivazione:*

Lo spregevole balzello contributo unificato non deve essere pagato dalle ex ONLUS che avviano cause di valore sociale e collettivo. Non necessita di copertura perché non si può sapere prima quante cause saranno ammesse al beneficio, ma se qualcuno eccettesse per celare la vera ragione "politica" della opposizione che serve una copertura, essa è reperibile nei proventi delle multe antitrust (come ad es. l'art. 148 della L. n. 388 del 23 dicembre 2000 - legge finanziaria 2001)

EMENDAMENTO

Art. 1

comma 51 bis

*Sicilari, Giannanco, Damiani, Fantetti, Ferro, Richetto, Fratin, Saccove
CONZATTI*

Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:

«51-bis. L'importo minimo della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di cui agli articolo 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2019 in euro 350.

All'onere recato, stimato in 2.650 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui al comma 138.»

Motivazione

Rideterminazione dell'importo dell'assegno mensile e della pensione di inabilità

1.460



A. S. 981

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

Dopo il comma 54 inserire i seguenti:

«54-bis Nella tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella parte II-bis, dopo il n. 1-ter) è aggiunto il seguente:

«1-quater) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive individuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, nonché prestazioni di maggiore *comfort* alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari»;

b) nella parte III, il n. 120) è abrogato.

54-ter. Le disposizioni di cui al comma 54-bis si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2019.»

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «9.000 milioni di euro per l'anno 2019, 8.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

URSO

CIRIANI

DE BERTOLDI

MARSILIO

Urso

1.461

URSO

EMENDAMENTO - AS 981

Art. 1

CATALFO, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI

Dopo il comma 54, aggiungere il seguente:

«54-bis. Al comma 166 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti:

"I progetti di reinserimento possono essere proposti dai datori di lavoro e sono approvati dall'INAIL. La retribuzione corrisposta dal datore di lavoro alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro che alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta non possa attendere al lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati nell'ambito del predetto progetto, è rimborsata dall'INAIL al datore di lavoro nella misura del sessanta per cento di quanto effettivamente corrisposto. Le retribuzioni rimborsabili sono quelle corrisposte dalla data di manifestazione della volontà da parte del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto e fino alla realizzazione degli interventi in esso individuati e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno. Qualora gli interventi individuati nell'ambito del progetto di reinserimento lavorativo personalizzato non vengano attuati per immotivato unilaterale recesso del datore di lavoro, quest'ultimo è tenuto a restituire all'INAIL l'intero importo del rimborso. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'INAIL concorre al finanziamento dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del D.lgs. 14 settembre 2015, n.150 rilasciato alle persone con disabilità da lavoro in cerca di occupazione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di finanziamento. I soggetti indicati all'art. 6, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 possono presentare all'INAIL progetti di formazione e informazione rivolti a lavoratori e datori di lavoro in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, finanziati dall'Istituto nei limiti e con le modalità dallo stesso stabiliti.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 25.000.000;

2020: - 25.000.000;

2021: - 25.000.000.

1.462

~~Relazione illustrativa~~

Emendamento

ART. 1 MALAN

BERNINI, MOLES, ~~GIACCA~~ GACCIANI, GALONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALEFOMI
 TANGIALUORI, RIZETTI, ROVEUCCI, DANIANI, FAUTETTI, FERRO, PICCHITTO FRATIN, ~~...~~
 SACONE VITTA.

Sostituire il comma 55 con il seguente:

55. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per l'anno 2019, il regime convenzionale con il Centro di produzione S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

MOTIVAZIONE

Radio radicale




1.463

AS 981

Emendamento

Art. 1

NENCINI



Al comma 55, sostituire le parole "di ulteriori 6 mesi" con le seguenti " a decorrere dal 2019"

conseguentemente: al comma 652, tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire gli importi relativi al biennio 2020-2021 e sue proiezioni con i seguenti:

2019: " 57.519.000"

2020: "102.226.000"

2021: "75.492.000"

1.464

AS 981

ART. 1

Dopo il comma 55, inserire il seguente:

“55-bis. All’articolo 1, comma 46, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: “31 dicembre 2017”, aggiungere le seguenti “e nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018”.

SEN. STEGER

SEN. UNTERBERGER

SEN. DURMWALDER

SEN. LANIECE

1.465

Emendamento

Art. 1 *Conzatti*

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

«55-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il n. 122) della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 si interpreta nel senso che l'importo relativo alle prestazioni di fornitura di energia termica ad uso domestico al quale applicare l'aliquota iva agevolata del 10 per cento, va determinato in misura proporzionale rispetto all'incidenza annua dell'energia termica prodotta da fonti rinnovabili e della cogenerazione ad alto rendimento rispetto al totale dell'energia termica prodotta. Si applica l'aliquota iva agevolata del 10 per cento sull'intero ammontare delle prestazioni di fornitura di energia termica ad uso domestico qualora l'incidenza dell'energia termica prodotta da fonti rinnovabili e della cogenerazione ad alto rendimento rispetto al totale dell'energia termica prodotta annua risulti pari o superiore all'80 per cento.

Motivazione

L'approvazione dell'emendamento risolve il problema connesso all'applicazione dell'iva agevolata del 10 per cento alle prestazioni di fornitura di energia termica ad uso domestico da fonti rinnovabili prodotta da medi e piccoli impianti. Infatti, nelle centrali di produzione di calore connesse a reti di piccola e media dimensione, l'espletamento delle funzioni di riserva e di emergenza/soccorso, viene assegnato ad un accumulatore di calore ubicato in centrale o dislocato in posizione opportuna sulla rete di distribuzione, ed ad un dispositivo (caldaia) di produzione secondaria. Le caratteristiche che deve presentare il sistema secondario (immediatezza nell'accessione ed erogazione del calore, rapidità nella regolazione della potenza prodotta, sicurezza, facilità e rapidità nello stoccaggio del combustibile, semplicità e massima indipendenza impiantistica del sistema di emergenza) sono soddisfatte, allo stato tecnologico attuale, esclusivamente da sistemi di combustione alimentati con combustibili fossili tradizionali (gasolio, gas, metano ecc.). Inoltre, preme sottolineare che tali impianti consentono di tutelare l'ambiente e contenere l'immissione nell'atmosfera di Co2 e polveri sottili, contenendo i costi di gestione e riducendo i rischi connessi alla gestione di singoli impianti domestici.

1.466

Emendamento

GRUPPO FORZA ITALIA
BERLUSCONI PRESIDENTE
Ufficio Legislativo

ART. 1

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 55, inserire il seguente:

55-bis. A decorrere dal 2019 è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo denominato «Fondo per investimenti in ricerca e sviluppo nel settore ambientale» di seguito denominato «Fondo» con una dotazione iniziale di 1 miliardo di euro annui per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021, finalizzato all'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti privati che investono in ricerca e sviluppo nei settori:

a) delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e per le bonifiche ambientali, nonché nella prevenzione del rischio sismico;

b) dei processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero di servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;

c) della pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni *hardware* e *software* che consentano di ottimizzare i consumi, e della domotica;

d) dello sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitoraggio più attento della rete idrica;

e) della progettazione di nuovi sistemi di mobilità ecologici e sostenibili, anche attraverso la definizione di processi che possano ottimizzare la logistica dell'ultimo miglio e le attività di trasporto proprie delle compagnie private in aree urbane, tenendo in considerazione il traffico generato la congestione, l'inquinamento e il dispendio energetico.

55-ter. Le disposizioni di cui al comma 55-bis si applicano altresì al fine di sostenere la nascita di nuove imprese operanti nei settori delle tecnologie innovative e favorire la valorizzazione e il trasferimento del patrimonio di conoscenza scientifica e tecnologica presente nel sistema della ricerca pubblica e privata per incrementare lo sviluppo economico, compresi gli *spin off* accademici, al fine di sviluppare processi di ricerca comuni tra imprese, università e centri di ricerca. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 55-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: 9.000 con le seguenti: 8.000.

~~MOTIVAZIONE~~

Fondo investimenti ricerca e sviluppo

1.467

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

(Credito di imposta per aree portuali e retroportuali)

55-bis. A partire dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2019 è avviata la sperimentazione della estensione del credito di imposta previsto per le imprese al comma 98 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche nelle zone assistite delle regioni Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Lazio, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 del 23 settembre 2016.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: "6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "6.640 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.940 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.930 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.940 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA

13.018.



1.458

A.S. 981

EMENDAMENTO

ART. 1

1. Il comma 56 è sostituito dal seguente: "All'art.1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n.232, le parole: «importo di euro 90» sono sostituite dalle seguenti: «importo di euro 60»;

2. Dopo il comma 56 è inserito il seguente:

56 bis) Resta comunque immutata la somma dovuta all'erario per l'anno 2019;

3. Il comma 57 è sostituito con il seguente:

"57. All'art.1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n.208, sostituire le parole <<per ciascuno degli anni 2017 e 2018 con le seguenti: <<a decorrere dall'anno 2019>> e le parole «8.000» con «9.600»;

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: "9.000 milioni di euro annui" con le seguenti "8.998,4 milioni euro annui".

IANNONE



1.469

EMENDAMENTO

DAMIANI



ART.1

Al comma 56 dopo le parole “a decorrere dall’anno 2017.” Aggiungere il seguente periodo: “Inoltre, a decorrere dall’anno 2019, ulteriori 50 milioni delle risorse di cui all’articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, vengono destinati alla quota del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione riservata esclusivamente all’emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.”.

Relazione illustrativa

Al fine di sostenere lo sviluppo dell’industria radiotelevisiva locale la presente disposizione assegna 50 milioni di euro.

Relazione finanziaria


L’intervento, di euro 50.000.000,00, è operato mediante corrispondente riduzione del fondo per l’attuazione del programma di Governo, istituito, ai sensi del comma 653 (ex Art.90) nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

1.470



EMENDAMENTO

DAMIANI



ART.1

Al comma 56 dopo le parole “a decorrere dall’anno 2017 aggiungere “a decorrere dall’anno 2017” aggiungere le seguenti parole: “; a decorrere dall’anno 2019 l’intera quota di cui alla lettera b) del su citato comma 160 dell’art. 1 Legge 28 dicembre 2015, n. 208, viene destinata esclusivamente all’emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.”

Relazione illustrativa

Al fine di sostenere lo sviluppo dell'industria radiotelevisiva locale la presente disposizione assegna in via esclusiva la previsione finanziaria dettata dalla legge menzionata alla emittenza radiotelevisiva menzionata

Relazione finanziaria

Il presente emendamento non comporta oneri a carico dello Stato

1.471



EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE S. 981

*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021*

Emendamenti all'articolo 1

- *Dopo il comma 56, inserire il seguente comma:*

56-bis - Il secondo periodo del comma 4, dell'articolo 21, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, introdotto dall'articolo 1, comma 292, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

- *Sopprimere il comma 57.*

De Poci
De Poci
SACCONE
SACCONE

1.472

.A.S. 981

Emendamento

Art. 1

All'art. 1, comma 57, dopo le parole "a decorrere dall'anno 2017." aggiungere il seguente periodo:
"Inoltre, a decorrere dall'anno 2019, ulteriori 50 milioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, vengono destinati alla quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.

A decorrere dall'anno 2019 l'intera quota di cui alla lettera b) del su citato comma 160 dell'art. 1 Legge 28 dicembre 2015, n. 208, viene destinata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale."


Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni

2019: - 15.000.000

2020: - 15.000.000

2021: - 20.000.000

D'Arienzo



1.473

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Al comma 57, dopo le parole: a decorrere dall'anno 2017 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Inoltre, a decorrere dall'anno 2019, ulteriori 50 milioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, vengono destinati alla quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: << 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019>> con le seguenti: << 8.950 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019>>.

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO



14.5

14.24

1.476

AS 981

Emendamento

Art. 1

 DE VITRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 57 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Inoltre, a decorrere dall'anno 2019, ulteriori 50 milioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, vengono destinati alla quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata prevalentemente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale".

Conseguentemente dopo il comma 651 inserire il seguente:

Comma 651 bis (Tassazione dei redditi da capitale)

All'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 27 per cento".

1.477

Emendamento

Art. 1

Al comma 57, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dall'anno 2019, ulteriori 50 milioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono destinati alla quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA

Margiotta

1.478

A.S. 981
Emendamento
Art. 1


MARINO

Al comma 57, aggiungere in fine il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2019, ulteriori 50 milioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, vengono destinati alla quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale."

1.479

AS 981

EMENDAMENTO

All'art. 1, comma 57, dopo le parole "a decorrere dall'anno 2017." aggiungere il seguente periodo:
"Inoltre, a decorrere dall'anno 2019, ulteriori 50 milioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, vengono destinati alla quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale."

Dario Stefano, *V. Verducci*


1.480

A.S. 981

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1

All'art. 1, comma 57, dopo le parole "a decorrere dall'anno 2017." aggiungere il seguente periodo: "Inoltre, a decorrere dall'anno 2019, ulteriori 50 milioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160,

della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, vengono destinati alla quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata esclusivamente

all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale."

- CIRIANI


Ciriani

1.481

EMENDAMENTO

Articolo 1

Al comma 57, dopo le parole «a decorrere dall'anno 2017.» aggiungere in fine il seguente periodo:
«A decorrere dall'anno 2019, un'ulteriore quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, pari a 50 milioni di euro annui, è destinata alla quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.»

ROMEIO RIVOLTA 

FERRERO

SOLINAS

ZULIANI

1.482

A.S. 981
EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 57, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dall'anno 2019, ulteriori 50 milioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono destinati alla quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.

CIRIANI

DE BERTOLDI

MARSILIO

URSO



1.483

Emendamento

ART. 1


GALLONE, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI,
CONZATTI

Al comma 57, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

A decorrere dall'anno 2019, l'intera quota di cui all'articolo 1, comma 160, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è destinata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.

MOTIVAZIONE


Risorse alle emittenti radio-tv locali

1.484

GRUPPO FORZA ITALIA
BERLUSCONI PRESIDENTE
Ufficio Legislativo

AS 981
EMENDAMENTO

All'articolo 1, comma 57, dopo le parole "a decorrere dall'anno 2017" aggiungere le seguenti parole: "; a decorrere dall'anno 2019 l'intera quota di cui alla lettera b) del su citato comma 160 dell'art. 1 Legge 28 dicembre 2015, n. 208, viene destinata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale."

 Dario Stefano, Varducci

1. 485

AS 981

Emendamento

Art. 1

~~DE~~ PRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 57, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

a decorrere dall'anno 2019 l'intera quota di cui alla lettera b) del su citato comma 160 dell'articolo 1 legge 28 dicembre 2015, n. 208, viene destinata prevalentemente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.

1.486

AS 981

Emendamento

Articolo 1

Dopo il comma 57, inserire i seguenti:

"57-bis. I contributi di importo fino a 50 Milioni di Euro concessi dallo Stato a società partecipate dallo Stato medesimo o ad organismi di diritto pubblico, anche costituiti in forma di società di capitali, finanziati dallo Stato in misura maggioritaria, con la finalità di effettuare investimenti di pubblico interesse, sono erogati dallo Stato, a titolo definitivo, contestualmente alla realizzazione dell'intervento in forma globale, ovvero quota imponibile + IVA, e progressivamente alla realizzazione dell'intervento medesimo, se il provvedimento di concessione del contributo reca la dicitura "comprensivo di IVA".

57-ter. Nel caso di contributi concessi ai medesimi soggetti di cui al comma precedente senza la dicitura "comprensivo di IVA", lo Stato eroga il contributo con le medesime modalità di cui al comma precedente, ma con finalità di anticipazione relativamente alla sola quota liquidata a titolo di IVA, che dovrà essere rimborsata dal beneficiario allo Stato a conclusione della realizzazione dell'intervento.

57-quater. I commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche ai contributi per i quali la relativa attività di rendicontazione non si sia conclusa e, comunque, ai contributi relativamente ai quali non sia intervenuta la liquidazione del saldo finale. In ogni caso non sono presenti oneri aggiuntivi a carico delle finanze pubbliche."

 RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI

1.48+

Emendamento

ART. 10

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 57, aggiungere i seguenti:

57-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto 13 maggio 2016, n. 94, del Ministero dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei costi effettivamente sostenuti dalle imprese elettriche per l'iniziale implementazione del processo di fatturazione del canone Rai e per la gestione dello stesso che siano eventualmente rimasti a carico delle medesime nonché le modalità per il relativo rimborso.

57-ter. Per gli anni successivi all'anno 2017, al fine di garantire il ristoro dei costi che le aziende di vendita di energia sostengono per la gestione della fatturazione del canone RAI, per ogni cliente a cui viene addebitato il canone RAI le aziende di vendita dell'energia elettrica trattengono direttamente, dal complesso dei canoni incassati, una percentuale pari allo 0,4 per cento dell'importo del canone. Con il decreto di cui al precedente comma verranno stabilite le modalità per il ristoro dei costi sostenuti nell'anno 2018 dalle aziende di vendita.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000.

1.488

MOTIVAZIONE

canone Rai

GRUPPO FORZA ITALIA
BERLUSCONI PRESIDENTE
Ufficio Legislativo

A.S. 981

Emendamento

Art 1

Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:

"57-bis. Gli effetti stabiliti dal comma 578 e seguenti dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, decorrono dal 1° gennaio 2019 per banchine, aree, infrastrutture e depositi, indicati nel sopra citato comma, insistenti negli ambiti portuali amministrati dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale."


Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000.

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO



1.489

A.S. 981

Emendamento

Art 1

Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:

"57-bis. Gli effetti stabiliti dal comma 578 e seguenti dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, decorrono dal 1° gennaio 2019 per banchine, aree, infrastrutture e depositi, indicati nel sopra citato comma, insistenti negli ambiti portuali amministrati dalle Autorità di Sistema portuale."


Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000.

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO



1.490

A.S. 981


Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:

"57-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 26, primo periodo, le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018 e 2019» ed al secondo periodo, le parole: «Per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018 e 2019»;
- b) al comma 28, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per l'anno 2019, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggioranza confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018».


BELLANOVA, MANCA

1.491

Emendamento**Art. 1.****PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, PEROSINO***P. Fratin*

Dopo il comma 57 inserire il seguente:

57-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 26, primo periodo, le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018 e 2019» ed al secondo periodo, le parole «Per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018 e 2019»;
- b) al comma 28, in fine è aggiunto il seguente periodo: «Per l'anno 2019, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018.».

Motivazione**Proroga blocco tributi locali**

(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)



L'emendamento è finalizzato a riconoscere, anche per il 2019, il contenimento del livello complessivo della pressione tributaria, attraverso la proroga di un ulteriore anno del blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato. L'unica deroga, al pari di quanto previsto per lo scorso anno, è mantenuta solo per i comuni istituiti a seguito di fusione. Per quanto riguarda la TASI, è consentito ai comuni, anche per l'anno 2019, di confermare la medesima maggiorazione già disposta con delibera del consiglio comunale per gli anni precedenti (2016, 2017 e 2018), consentendo in sostanza che i livelli di tassazione non superino quelli del 2015.

L'emendamento non necessita di copertura finanziaria.

1.492

Renato Fratini
PICHETTO FRATINI

AS 981

EMENDAMENTO

ART. 1



Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:

"57-bis. Il comma 3 dell'art. 5 del D.Lgs. 68/2011 è abrogato e il primo periodo del comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. 68/2011 è soppresso."

Relazione - Riduzione dell'IRAP Ipotesi ~~soppressiva~~ -

Al fine di poter ridurre l'IRAP (ad esempio per alcuni settori di attività economica oppure per alcune zone geografiche svantaggiate come quelle montane) è necessario superare il limite posto dalla normativa vigente che lega tale riduzione all'applicazione dell'addizionale regionale all'IRPEF che non può superare l'incremento di 0,5 punti percentuali. Per le regioni che si trovano in questa condizione è necessario definire una modifica normativa. L'emendamento abroga il vincolo tra addizionale all'IRPEF e riduzione IRAP.

1.493

EMENDAMENTO

ART. 1
MALLEGNI, ^{Di altri} PIERRO FRATIN

Dopo il comma 57, inserire il seguente:

57-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 26, primo periodo, le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018 e 2019» ed al secondo periodo, le parole: «Per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018 e 2019»;
- b) al comma 28, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per l'anno 2019, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018».

Motivazione

Proroga blocco tributi locali

Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali

L'emendamento è finalizzato a riconoscere, anche per il 2019, il contenimento del livello complessivo della pressione tributaria, attraverso la proroga di un ulteriore anno del blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato. L'unica deroga, al pari di quanto previsto per lo scorso anno, è mantenuta solo per i comuni istituiti a seguito di fusione. Per quanto riguarda la TASI, è consentito ai comuni, anche per l'anno 2019, di confermare la medesima maggiorazione già disposta con delibera del consiglio comunale per gli anni precedenti (2016, 2017 e 2018), consentendo in sostanza che i livelli di tassazione non superino quelli del 2015.

L'emendamento non necessita di copertura finanziaria.

1.494



Emendamento**Art. 1.**

Dopo il comma 57 inserire il seguente:

57-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 26, primo periodo, le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018 e 2019» ed al secondo periodo, le parole «Per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018 e 2019»;
- b) al comma 28, in fine è aggiunto il seguente periodo: «Per l'anno 2019, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggioranza confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018.».



NASTRI

CIRIANI

DE BERTOLDI

MARSILIO

URSO

1.495

AS 981

ART. 1

Dopo il comma 57, inserire il seguente:

«57-bis. 1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26, primo periodo, le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018 e 2019» ed al secondo periodo, le parole «Per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018 e 2019»;

b) al comma 28, in fine è aggiunto il seguente periodo: «Per l'anno 2019, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018.».

SEN. STEGER

SEN. UNTERBERGER


SEN. BURNWALDER

SEN. LANIECE

1.496

A.S. 981

Emendamento



Art. 1

BELLANOVA, COMINCINI, TARICCO, MANCA

Dopo il comma 57 inserire il seguente:

"57-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26, primo periodo, le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018 e 2019» ed al secondo periodo, le parole «Per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018 e 2019»;

b) al comma 28, in fine è aggiunto il seguente periodo: «Per l'anno 2019, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018.».

1.497


A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 57, aggiungere il seguente: << 57-bis. All'articolo 1, comma 160 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: " Per gli anni dal 2016 al 2018" sono sostituite dalle seguenti: " A decorrere dall'anno 2016" e dopo le parole: " per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono aggiunte le seguenti:" e del 25 per cento a decorrere dall'anno 2019"

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO



1.498

Emendamento

Art. 1


Dopo il comma 57 aggiungere, il seguente:

57-bis. All'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo modificato dall'articolo 57 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «125 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «155 milioni».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «< 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019>> con le seguenti: «< 8.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.>>

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA

14.6



1.499

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:

“57-bis. 1. Al comma 649 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, recupero o smaltimento. I magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio di prodotti finiti sono considerati non tassabili in quanto produttivi di rifiuti speciali, anche a prescindere dall’intervento regolamentare del comune di loro ubicazione di cui al periodo successivo”.

BELLANOVA, MANCA



1.500

EMENDAMENTO
ARTICOLO 1


GASPARRI, MALLEGGNI, DAMIANI

Dopo il comma 57 inserire il seguente:

57 bis. Al comma 3, del decreto 18 ottobre 2012, n. 179, le parole: " ai professionisti" sono sostituite dalle seguenti: " agli intermediari di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. del 22/074/1998 n.322"

(Trasmissione telematiche - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti)

A. 501



Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 57 aggiungere, il seguente:

(Modifiche al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in materia di IRAP)

57-bis. Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, dopo le parole: «0,5 punti percentuali» aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle riduzioni dell'IRAP riguardanti le aree montane»;

57-ter. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, primo periodo, dopo le parole: «0,5 punti percentuali» aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle riduzioni dell'IRAP riguardanti le aree montane».

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

14. 056..



1.502

EMENDAMENTO

Duote Fedim
PICMETTO FRATINI

AS 981

ART. 1



Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:

“57-bis. Al comma 3 dell’art. 5 del D.Lgs. 68/2011 dopo le parole 0,5 punti percentuali è aggiunta “ad eccezione delle riduzioni dell’IRAP riguardanti le aree montane”

- a) *Al comma 3 dell’art. 6 del D.Lgs. 68/2011, primo periodo, dopo le parole 0,5 punti percentuali è aggiunta “ad eccezione delle riduzioni dell’IRAP riguardanti le aree montane”*

Relazione - In subordine Ipotesi di esclusione IRAP per alcune aree svantaggiate come quelle montane --

Al fine di poter ridurre l’IRAP (ad esempio per alcuni settori di attività economica oppure per alcune zone geografiche svantaggiate come quelle montane) è necessario superare il limite posto dalla normativa vigente che lega tale riduzione all’applicazione dell’addizionale regionale all’IRPEF che non può superare l’incremento di 0,5 punti percentuali. Per le regioni che si trovano in questa condizione è necessario definire una modifica normativa. L’emendamento mira ad escludere il vincolo qualora la riduzione dell’IRAP riguardi alcune zone svantaggiate (come ad esempio quelle montane).

Il nuovo testo dell’art. 5 emendato risulterebbe:

3. Non può essere disposta la riduzione dell’IRAP se la maggiorazione di cui all’articolo 6, comma 1, è superiore a 0,5 punti percentuali, ad eccezione delle riduzioni dell’IRAP per le aree montane.

Il nuovo testo dell’art. 6 emendato risulterebbe:

Art. 6

3. Resta fermo il limite della maggiorazione di 0,5 punti percentuali, se la regione abbia disposto la riduzione dell’IRAP, ad eccezione delle riduzioni dell’IRAP per le aree montane.

1.503

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:

(Riduzione della ritenuta sui bonifici relativi a spese che riconoscono detrazioni fiscali)

57-bis. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».

57-ter. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 10.000.000;
2020: - 10.000.000;
2021: - 10.000.000.



D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI,
ROSSOMANDO, MANCA

**14. 07.

1. 504

Emendamento**Art. 1.**

Dopo il comma 57 aggiungere i seguenti:

57-bis. All'articolo 25, comma 1 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».

57-ter. La disposizione di cui al comma 57-bis si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2019.»

NASTRI

CIRIANI

DE BERTOLDI

MARSILIO

URSO

1.505

A.S. 981

Emendamento

Art. 1



BELLANOVA, COMINCINI, TARICCO, MANCA

Dopo il comma 57 aggiungere i seguenti:

"57-bis. All'articolo 25, comma 1 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».

57-ter. La disposizione di cui al comma 57-bis si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2019."

1.506



AS 981

Emendamento

Art. 1.

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, PEROSINO

Pichetto Fratin

Dopo il comma 57 aggiungere i seguenti:

57-bis. All'articolo 25, comma 1 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».

57-ter. La disposizione di cui al comma 57-bis si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2019.»

Motivazione

Riduzione della ritenuta sui bonifici relativi a spese che concedono detrazioni fiscali

L'attuale ritenuta dell'8 per cento applicata dalle banche sui bonifici che riconoscono detrazioni fiscali costituisce una misura che crea pesanti ripercussioni finanziarie sulle imprese, generando situazioni croniche di crediti fiscali. Con l'applicazione dell'aliquota dell'8 per cento sui ricavi, in settori economici che - sulla base dei dati degli studi di settore - dimostrano una redditività del 10 per cento, significa chiedere l'anticipazione dell'80 per cento del reddito realizzato.

Considerata l'introduzione della fatturazione elettronica che permette controlli immediati, la proposta emendativa è finalizzata a ridurre la ritenuta al 4 per cento. Per mantenere tracciabilità dei flussi relativi ai ricavi delle imprese non è necessario tenere una aliquota così elevata, è sufficiente un'aliquota minima.

In considerazione del potenziamento dei controlli a seguito dell'obbligo di fatturazione elettronica, l'emendamento non necessita di copertura finanziaria.

1.507

A.S. 981

Emendamento


Art. 1

Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:

(Riduzione della ritenuta sui bonifici relativi a spese che riconoscono detrazioni fiscali)

57-bis. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».

57-ter. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2019.



BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA

**14.07.

1.508

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:

(Incremento del limite per l'apposizione del visto di conformità per la compensazione crediti IVA)

57-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «5.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «50.000 euro».


57-ter. La disposizione di cui al comma 57-bis si applica a decorrere dalla dichiarazione IVA del periodo d'imposta 2019 e dalle istanze di rimborso del credito infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto relative al medesimo periodo d'imposta.

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 30.000.000;

2020: - 30.000.000;

2021: - 30.000.000.



D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA

~~*14/06.~~

1.509

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Bellanova

BELLANOVA, COMINCINI, TARICCO, MANCA

Dopo il comma 57 aggiungere i seguenti:

"57-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 sostituire le parole: «5.000 euro» con le seguenti: «50.000 euro».

57-ter. La disposizione di cui al comma 57-bis si applica a decorrere dalla dichiarazione IVA del periodo d'imposta 2019 e dalle istanze di rimborso del credito infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto relative al medesimo periodo d'imposta."

A. 510

Emendamento**Art. 1.**

Dopo il comma 57 aggiungere i seguenti:

57-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*), del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 sostituire le parole: «5.000 euro» con le seguenti: «50.000 euro».

57-ter. La disposizione di cui al comma 57-bis si applica a decorrere dalla dichiarazione IVA del periodo d'imposta 2019 e dalle istanze di rimborso del credito infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto relative al medesimo periodo d'imposta.»

NASTRI

CIRIANI

DE BERTOLDI

MARSILIO

URSO

11
1.5



AS 981

Emendamento

Art. 1.

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, PEROSINO

P. Pichetto Fratin

Dopo il comma 57 aggiungere i seguenti:

57-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 sostituire le parole: «5.000 euro» con le seguenti: «50.000 euro».

57-ter. La disposizione di cui al comma 57-bis si applica a decorrere dalla dichiarazione IVA del periodo d'imposta 2019 e dalle istanze di rimborso del credito infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto relative al medesimo periodo d'imposta.»

1.512

Motivazione

Incremento del limite da cui scatta l'obbligo di apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti IVA

In considerazione dell'avvio generalizzato dell'obbligo di fatturazione elettronica, che permetterà un controllo tempestivo delle posizioni dei singoli contribuenti, l'emendamento proposto è finalizzato ad innalzare da 5.000 euro a 50.000 euro la possibilità di compensazione dei crediti IVA senza necessità di apposizione del visto di conformità. L'innalzamento del limite rappresenta una notevole semplificazione per il sistema tributario ed una importante riduzione dei costi burocratici per le imprese.

In considerazione del potenziamento dei controlli a seguito dell'obbligo di fatturazione elettronica, l'emendamento non necessita di copertura finanziaria.

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 57, aggiungere i seguenti:

“57-bis. All’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 sostituire le parole: «5.000 euro» con le seguenti: «50.000 euro».

57-ter. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalla dichiarazione IVA del periodo d’imposta 2019 e dalle istanze di rimborso del credito infrannuale dell’imposta sul valore aggiunto relative al medesimo periodo d’imposta.”



BELLANOVA, MANCA

1. 513

EMENDAMENTO

Articolo 1

Dopo il comma 57 inserire il seguente comma:

«57-bis. Al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, comma 1, lettera v), le parole: "di quindici milioni di abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "del cinquanta per cento della popolazione nazionale";
- b) all'articolo 24, comma 3, primo periodo, le parole: "di quindici milioni di abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "del cinquanta per cento della popolazione nazionale".».

RIVOLTA



FERRERO

SOLINAS

ZULIANI

1.514



Emendamento

Art. 1 *Conzatti*

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:

«57-bis. All'articolo 32, dell'allegato 25, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 "Codice delle Comunicazioni Elettroniche", dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. Per il perseguimento di finalità istituzionali di interesse pubblico ed il coordinamento delle attività legate alla previsione, prevenzione, emergenza delle calamità o alla salvaguardia della vita umana, del territorio e dei beni, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le città metropolitane, previa comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, possono rendere partecipi o contitolari all'utilizzo della rete radio, autorizzata per tali scopi con diritto d'uso delle frequenze, altri Servizi e Soggetti. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le città metropolitane possono altresì concedere, in regime di condivisione del mezzo trasmissivo, l'utilizzo della rete radio realizzata per gli scopi di cui al precedente comma anche a Servizi e Soggetti di pubblico interesse per lo svolgimento delle proprie attività. L'obbligo del versamento dei diritti e contributi di cui al presente titolo, proporzionale alla percentuale di utilizzo reso in condivisione del mezzo trasmissivo, compete, anche per le quote dei Servizi e Soggetti coinvolti in quest'ultimo caso, alla regione, alla provincia autonoma o alla città metropolitana titolare dell'autorizzazione alla prima realizzazione della rete. I contributi per l'uso della percentuale di risorsa scarsa, dichiarata dal titolare della prima autorizzazione, resa in condivisione, sono determinati con riferimento a ciascun Servizio o Soggetto in proporzione all'entità percentuale dello sfruttamento della quota di risorsa stessa, calcolata in base al numero dichiarato dei terminali in uso dai soggetti interessati rispetto al numero totale dei terminali in uso sulla parte del mezzo trasmissivo reso in condivisione, fatta salva l'applicazione, ove prevista e relativamente alle quote dei singoli Servizi e Soggetti, delle riduzioni e esenzioni previste dal Codice e dalle norme vigenti.

2-ter. Le Regioni e le Province a statuto speciale sono esentate dal pagamento dei diritti e contributi di cui al presente Titolo relativamente all'esercizio dei collegamenti radio utilizzati dal Corpo Forestale delle predette regioni e province." ».

1. 815

Emendamento

Art. 1



MALLEGNI, MODENA, CONZATTI

GRUPPO FORZA ITALIA
BERLUSCONI PRESIDENTE
Ufficio Legislativo

Dopo il comma 57, inserire il seguente:

57-bis. L'articolo 16 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

"Art. 16 (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, per i soggetti sotto indicati, gli importi dei canoni, ivi compresi gli importi dovuti con canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

- a) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o superiore a cento: euro 5.365,00;
- b) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso: euro 1.610,00;
- c) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi e residenze turistico alberghiere classificati con 4 e 3 stelle, che abbiano un numero di camere pari o superiore a venticinque; villaggi turistici e campeggi classificati con 4 e 3 stelle; pubblici esercizi di lusso e di prima categoria; sportelli bancari: euro 805,00;
- d) attività ricettive, pubblici esercizi e navi non indicati alle lettere a), b) e c) del presente comma; aerei in servizio pubblico; altre attività con fine di lucro; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: euro 322,00;
- e) le attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, se non rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere a), b) e c) del presente comma o non sono comunque assimilabili ad una di esse, sono tenute al pagamento nella misura prevista alla lettera d);
- f) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole istituti scolastici non esenti dal canone in virtù della legge del 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificato dalla legge del 28 gennaio 1989, n. 421: euro 160,00.

2. Nel canone televisivo è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.

3. Per le imprese stagionali e per le imprese che inizino la propria attività nel corso dell'anno, gli importi di cui al presente articolo sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei giorni di apertura al pubblico.

1.516



4. Gli importi di cui al presente articolo saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento RAI."

Conseguentemente, al comma 138 sostituire le parole: "con una dotazione di 9.000 milioni di euro annui" con le parole: "con una dotazione di 8.900 milioni di euro annui"

Motivazione:

CANONE SPECIALE RAI (RIDUZIONE)

L'emendamento persegue una pluralità di finalità:

- riconoscere ai titolari dei cosiddetti abbonamenti speciali una riduzione del canone, analoga a quelle riconosciute ai soggetti privati, per i quali l'importo di euro 113,50 vigente nel 2015 è stato ridotto a euro 90,00, con un abbattimento complessivo di quasi il ventuno per cento;
- porre rimedio ad alcune differenziazioni, non sempre giustificate, che attualmente interessano le diverse categorie e tipologie di attività;
- chiarire che, per le attività stagionali, l'importo del canone è commisurato all'effettivo utilizzo del servizio;
- contrastare fenomeni di concorrenza sleale e ad assicurare il rispetto degli obblighi da parte di tutti coloro che utilizzano il servizio radiotelevisivo pubblico nell'ambito di attività aventi scopo di lucro.

Si evidenzia che le riduzioni che verranno accordate alle categorie sino ad oggi menzionate in modo esplicito saranno ampiamente compensate dal gettito apportato da altre attività (in specie quelle che esercitano attività turistico ricettiva e di somministrazione di alimenti e bevande) che, pur avendo fine di lucro, spesso eludono l'applicazione della norma ed usufruiscono indebitamente del regime di favore previsto per le abitazioni private.

1.516

GRUPPO FORZA ITALIA
BERLUSCONI PRESIDENTE
Ufficio Legislativo

zh

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 57 aggiungere, il seguente:

(Riduzione del canone RAI per gli abbonamenti speciali).

57-bis. L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

Art. 16.

(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, per i soggetti sotto indicati, gli importi dei canoni, ivi compresi gli importi dovuti con canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o superiore a cento: euro 5.365;

b) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso: euro 1.610;

c) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi e residenze turistico alberghiere classificati con 4 e 3 stelle, che abbiano un numero di camere pari o superiore a venticinque; villaggi turistici e campeggi classificati con 4 e 3 stelle; pubblici esercizi di lusso e di prima categoria; sportelli bancari: euro 805;

d) attività ricettive, pubblici esercizi e navi non indicati alle lettere a), b) e c) del presente comma; aerei in servizio pubblico; altre attività con fine di lucro; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: euro 322;

e) le attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, se non rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere a), b) e c) del presente comma o non sono comunque assimilabili ad una di esse, sono tenute al pagamento nella misura prevista alla lettera d);

f) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole istituti scolastici non esenti dal canone in virtù della legge del 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificato dalla legge del 28 gennaio 1989, n. 421: euro 160.

2. Nel canone televisivo è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.

3. Per le imprese stagionali e per le imprese che inizino la propria attività nel corso dell'anno, gli importi di cui al presente articolo sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei giorni di apertura al pubblico.

4. Gli importi di cui al presente articolo saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI,
ROSSOMANDO, MANCA

*14.027.



1.517

ART. 1

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSANA

Dopo il comma 57, è inserito il seguente:

<<57-bis. L'articolo 16 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

"Art. 16. (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo). 1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, per i soggetti sotto indicati, gli importi dei canoni, ivi compresi gli importi dovuti con canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

- a) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o superiore a cento: euro 5.365,00;
 - b) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso: euro 1.610,00;
 - c) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi e residenze turistico alberghiere classificati con 4 e 3 stelle, che abbiano un numero di camere pari o superiore a venticinque; villaggi turistici e campeggi classificati con 4 e 3 stelle; pubblici esercizi di lusso e di prima categoria; sportelli bancari: euro 805,00;
 - d) attività ricettive, pubblici esercizi e navi non indicati alle lettere a), b) e c) del presente comma; aerei in servizio pubblico; altre attività con fine di lucro; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: euro 322,00;
 - e) le attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, se non rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere a), b) e c) del presente comma o non sono comunque assimilabili ad una di esse, sono tenute al pagamento nella misura prevista alla lettera d);
 - f) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole istituti scolastici non esenti dal canone in virtù della legge del 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificato dalla legge del 28 gennaio 1989, n. 421: euro 160,00.
2. Nel canone televisivo è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.
3. Per le imprese stagionali e per le imprese che inizino la propria attività nel corso dell'anno, gli importi di cui al presente articolo sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei giorni di apertura al pubblico.
4. Gli importi di cui al presente articolo saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento RAI.>>

1.518

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 57 aggiungere, il seguente:

57-bis. All'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo il comma 1, lettera e), è aggiunta la seguente:

«*e-bis*) attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, se non sono rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, o non sono comunque alle stesse assimilabili, sono tenute al pagamento del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo nella misura prevista alla lettera d) dello stesso articolo.»

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA



*14. 028 (*Contrasto all'evasione del canone RAI degli abbonamenti speciali*)

1. 519

AS 981

ART. 1

Dopo il comma 57, è inserito il seguente:

«57-bis. All'articolo 16, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 148, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

<< e-bis) Le attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, se non sono rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 o non sono comunque alle stesse assimilabili, sono tenute al pagamento del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo nella misura prevista alla lettera d) dello stesso articolo.>>

SEN. STEGER

SEN. UNTERBERGER

SEN. DURNWALDER

SEN. VANIECE

1.520

ART. 1

[Handwritten signatures]
LANIÈCE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA *[Handwritten signature]*

Dopo il comma 57, è inserito il seguente:

<<57-bis. All'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 148, dopo il comma 1, lettera e), aggiungere la seguente lettera:

l-bis
Le attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, se non sono rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 o non sono comunque alle stesse assimilabili, sono tenute al pagamento del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo nella misura prevista alla lettera d) dello stesso articolo.>>

1.521

Emendamento

Art. 1



MALLEGNI, MODENA, CONZATTI

Dopo il comma 57 inserire il seguente:

57-bis. All'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 148, dopo il comma 1, lettera e), aggiungere la seguente lettera:

" f) Le attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, se non sono rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 o non sono comunque alle stesse assimilabili, sono tenute al pagamento del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo nella misura prevista alla lettera d) dello stesso articolo." ».

Motivazione:

CANONE SPECIALE RAI (CONTRASTO ALL'EVASIONE)

L'emendamento è volto a contrastare fenomeni di concorrenza sleale e ad assicurare il rispetto degli obblighi da parte di tutti coloro che utilizzano il servizio radiotelevisivo pubblico nell'ambito di attività aventi scopo di lucro.

La norma non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ed è suscettibile di generare nuove entrate, in quanto diretta a far emergere coloro che, pur avendo fine di lucro, spesso eludono l'applicazione della norma ed usufruiscono indebitamente del regime di favore previsto per le abitazioni private.

1.522

GRUPPO FORZA ITALIA
BERLUSCONI PRESIDENTE
Ufficio Legislativo

AS 981

ART. 1

Dopo il comma 57, inserire il seguente:

«57-bis. All'articolo 16, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo la lettera e), aggiungere la seguente lettera: "e-bis) il pagamento del canone di abbonamento speciale consente la detenzione del numero indicato di apparecchi televisivi da parte del titolare dell'esercizio nei luoghi adibiti alla propria attività. Il canone è unico anche qualora l'attività è svolta in edifici distinti comunque autorizzati con un unico provvedimento."»

SEN. STEGER

SEN. UNTERBERGER

SEN. DURMWÄLDNER

SEN. LANIECE

1.523

AS 981

ART. 1

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

Dopo il comma 57, è inserito il seguente:

<<57-bis. All'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 148, dopo il comma 1, lettera e), aggiungere la seguente lettera:

^{e-bis}
g) Per le attività stagionali e per le attività che abbiano inizio o termine nel corso dell'anno, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di apertura al pubblico, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana.>>

1.524

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 57 aggiungere, il seguente:

57-bis. A decorrere dall'anno 2019, ulteriori 50 milioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, vengono destinati alla quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: << 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 >> con le seguenti: << 8.950 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. >>

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA

14. 7.



1. 525

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 57 aggiungere, il seguente:

57-bis. A decorrere dall'anno 2019 e per gli anni 2020 e 2021 il 5 per cento delle risorse derivanti dall'introito complessivo del canone per il servizio pubblico sono destinate al finanziamento del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale al fine di sostenere la funzione di pubblico interesse svolta dalle emittenti locali.

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA

14.4



1.526

Emendamento

Articolo 1

PIRRO, PELLEGRINI Marco, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 57 è aggiunto il seguente:

57-bis. Al fine di incentivare l'evoluzione tecnologica e la digitalizzazione, a decorrere dall'anno 2019 una quota pari a 90 milioni di euro del fondo di cui al comma 58 è ripartita in favore di RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.a. per la realizzazione di infrastrutture digitali, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.

Pirro

1.527

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:

“57-*bis*. All’articolo 11, comma 4-*bis*, lettera d-*bis*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750.»”

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: "6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "6.580 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.880 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.879 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.880 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".


BELLANOVA, MANCA

1.528

A.S. 981

Emendamento

Art. 1



BELLANOVA, COMINCINI, TARICCO, MANCA

Dopo il comma 57 inserire il seguente:

57-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750.».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole "9.000 milioni di euro" con le seguenti "880 milioni di euro".

1.529

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:

(Innalzamento delle quote deducibili IRAP per le imprese di ridotte dimensioni)

57-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750.».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: 9.000 milioni con le seguenti: 8.880 milioni



BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MISLANI, MANCA, MARINO,
STEFANO

~~*14 84.~~

1. 530

Emendamento**Art. 1.**

Dopo il comma 57 inserire il seguente:

57-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750.».

NASTRI

CIRIANI

DE BERTOLDI

MARSILIO

URSO

1.531

Emendamento**Art. 1.****PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, PEROSINO***Picchetto*

Dopo il comma 57 inserire il seguente:

57-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750.».

1.532**Motivazione****Incremento della franchigia IRAP per le piccole imprese**

La proposta emendativa ha l'obiettivo di innalzare, ulteriormente, la franchigia IRAP a favore delle imprese di ridotte dimensioni, al fine di bilanciare l'intervento introdotto con la legge di stabilità 2015 che ha comportato l'integrale deduzione dalla base imponibile IRAP del costo del lavoro a tempo indeterminato.

L'effetto agevolativo della deduzione integrale dall'IRAP del costo del lavoro a tempo indeterminato non ha comportato benefici per le imprese che, nella propria attività, non impiegano dipendenti o collaboratori (più di 3 milioni di imprese senza dipendenti, vale a dire il 70% del totale delle 4.425.000 aziende italiane).

E', quindi, necessario un incremento della franchigia (dagli attuali euro 13.000 ad euro 15.000) a favore di imprese individuali, società di persone e

professionisti con una base imponibile che non supera euro 180.759,91 (a scalare, fino ad euro 180.999.91).

Tale misura persegue, altresì, l'obiettivo, di esentare di fatto da IRAP i contribuenti privi di organizzazione secondo i canoni individuati dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (imprese o professionisti che svolgono l'attività in forma individuale, senza dipendenti e con utilizzo di mezzi che non eccedono il minimo indispensabile per lo svolgimento dell'attività).

L'emendamento necessita di copertura finanziaria: si stima che l'innalzamento della franchigia IRAP da 13.000 euro a 15.000 euro comporti un onere di circa 120 milioni di euro.

1.532



2/e

EMENDAMENTO
ART.1DAL MAS *Del Mas*

Dopo il comma 57 inserire il seguente:

57-bis. All'articolo 12, comma 2, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia, le parole «4.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro».

All'onere recato, stimato in 200 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui ~~di cui al comma 138.~~

Illustrazione: l'emendamento porta da 4mila a 5mila euro il limite reddituale per cui un figlio minore di 24 anni può essere considerato a carico dei genitori. A finanziare la misura si provvede tramite riduzione del fondo per il reddito di cittadinanza.

GRUPPO FORZA ITALIA
BERLUSCONI PRESIDENTE
Ufficio Legislativo

1.533

EMENDAMENTO

Art. 11

BERNINI, RONZUCCI, PICHETTO FRATI, DAMIANI, SICLARI, GIAMMARCO
SITAGLIA

Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:

57-bis. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il limite di età di cui al secondo periodo non si applica per i figli riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104». La disposizione di cui al precedente periodo del presente comma acquista efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2019.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

- 2019: - 10.000.000;
- 2020: - 10.000.000;
- 2021: - 10.000.000.

Ex. Emendamento Dall'Ossò 14.037

1.534



Emendamento

ART. 1

Gallone

GALLONE, TESTOR,, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO,
SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 57, inserire il seguente:

57-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *c-bis*) è sostituita dalla seguente:

«*c-bis*) le spese veterinarie superiori a euro 60 e fino all'importo di euro 1.060.

Conseguentemente, dopo il comma 644 inserire il seguente:

644-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», il numero 110 (prodottifitosanitari) è soppresso.

~~MOTIVAZIONE~~

~~Detrazioni fiscali spese veterinarie~~

GRUPPO FORZA ITALIA
BERLUSCONI PRESIDENTE
Ufficio Legislativo

1.535

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:

“57-*bis*. All’art. 51, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 917/1986 dopo le parole “in ottemperanza a disposizioni di legge” aggiungere le seguenti “e di contratto collettivo, anche a favore di enti bilaterali di cui all’art. 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”.



BELLANOVA, MANCA

1.536

EMENDAMENTO

Art. 1

PAPATHÉU, ROSSI

Dopo il comma 57 inserire il seguente:

“57 -bis. All’articolo 48 bis, comma 1, del decreto del Presidente del Repubblica 29 settembre 1973, n.602, dopo le parole “riscossione delle somme iscritte a ruolo”, inserire le seguenti: “fatti salvi i casi di autocertificazione del beneficiario il quale incorre, nel caso di dichiarazioni mendaci, nelle sanzioni previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445”

SINTESI

Autocertificazione dell’inesistenza di debiti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni

Attualmente, nel caso in cui un fornitore vanta un credito con le PP.AA. superiore a 5.000 euro e risulti erroneamente un debito a suo carico in veste di contribuente verso l’erario per un importo pari o superiore al credito, non si dà luogo al pagamento delle PP.AA. verso il fornitore.

L’emendamento consente al contribuente di autocertificare che nulla deve all’erario, per poter ricevere il pagamento dei beni o servizi resi alle PP.AA.

1.537

AS 981

Emendamento

Art. 1

~~DE~~ PETRIS, CIRINNA', MASINI, GIAMMANCO, RUSSO, ERRANI, GRASSO,
LAFORGIA

Dopo il comma 57, inserire il seguente:

57-bis. (Prestazioni veterinarie e cibo per animali da compagnia non detenuti a scopo di lucro)

All'articolo 10 comma 1 del DPR 633-1972 dopo il numero 18) è inserito il seguente:
"18-bis) le prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per cani e gatti detenuti in canili e gattili o non di proprietà liberi sul territorio."

conseguentemente, dopo il comma 644, aggiungere il seguente:

644-bis

(Soppressione di un sussidio ambientalmente dannoso concernente i fertilizzanti)

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

1. 538

A.S. 981

Emendamento

Art. 1



BELLANOVA, COMINCINI, TARICCO, MANCA

Dopo il comma 57 aggiungere i seguenti:

"57-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l'articolo 17-ter è soppresso;
- b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole «, nonché a norma dell'articolo 17-ter» sono soppresse.

57-ter. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso.

57-quater. Le disposizioni di cui ai commi 57-bis e 57-ter si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2019."

1.539

Emendamento**Art. 1.**

Dopo il comma 57 aggiungere i seguenti:

57-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l'articolo 17-ter è soppresso;
- b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole «, nonché a norma dell'articolo 17-ter» sono soppresse.

57-ter. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso.

57-quater. Le disposizioni di cui ai commi 57-bis e 57-ter si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2019.».

NASTRI

CIRIANI

DE BERTOLDI

MARSILIO

URSO

1.540

AS 981
Emendamento

PEROSINO

Art. 1.

(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)

Dopo il comma 57 aggiungere i seguenti:

57-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l'articolo 17-ter è soppresso;
- b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole «, nonché a norma dell'articolo 17-ter» sono soppresse.

57-ter. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso.

57-quater. Le disposizioni di cui ai commi 57-bis e 57-ter si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2019.».



1.541



AS 981

Emendamento

Art. 1.

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, PEROSINO

Pichetto

Dopo il comma 57 aggiungere i seguenti:

57-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l'articolo 17-ter è soppresso;
- b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole «, nonché a norma dell'articolo 17-ter» sono soppresse.

57-ter. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso.

57-quater. Le disposizioni di cui ai commi 57-bis e 57-ter si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2019.».

Motivazione

Abrogazione dello split payment

L'art. 12 del D.L. n. 87 del 2018 abroga lo split payment unicamente in relazione ai compensi relativi ad attività professionali, creando una palese disparità di trattamento con il sistema delle imprese nei cui confronti l'istituto rimane in vigore fino al 30 giugno 2020.

L'emendamento proposto è finalizzato ad abrogare completamente dal 1° gennaio 2019 (data di entrata in vigore della fatturazione elettronica) la disciplina dello split payment.

Come è noto, dopo l'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'Europa, l'Italia ha portato il termine di applicazione dello split payment (scissione dei pagamenti IVA) dal 31 dicembre 2017 (sua scadenza naturale) al 30 giugno 2020. Inoltre, dal 1° luglio 2017, è stato esteso in modo importante il suo ambito di applicazione. Da tale data, infatti, lo "split payment", oltre ad interessare le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione nella più

1.542

1/2

ampia definizione, si rende applicabile anche alle fatture emesse nei confronti, tra l'altro, dei seguenti soggetti:

- società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- società controllate direttamente dalle Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni, Unioni di Comuni;
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Al riguardo, si evidenziano le negative ripercussioni sull'equilibrio finanziario delle imprese derivanti dall'applicazione del meccanismo, emergenti, in primo luogo, dai mancati incassi dell'IVA da parte dei clienti a fronte dell'IVA dovuta ai fornitori per gli acquisti di beni e servizi, con l'ulteriore onere di dover sostenere importanti costi amministrativi per poter recuperare quanto prima i crediti IVA che ne scaturiscono.

Pertanto, considerando gli ingenti danni finanziari che questo istituto sta creando alle imprese fornitrici della P.A., è fondamentale procedere alla sua abrogazione.

I controlli sull'effettivo pagamento dell'IVA dovuta sulle fatture possono essere fatti in modo tempestivo, grazie all'introduzione generalizzata della fatturazione elettronica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

In considerazione del potenziamento dei controlli a seguito dell'obbligo di fatturazione elettronica, l'emendamento non necessita di copertura finanziaria.

1.542



2/2

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:

57-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 17-ter è soppresso;

b) all'articolo 30, terzo comma, lettera *a)*, le parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter» sono soppresse.

57-ter. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso.

57-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2019.



BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA

(Abrogazione dello split payment)

1.543

Emendamento**Art. 1.**

Dopo il comma 57 aggiungere i seguenti:

57-bis All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere *a)* e *a-ter)* sono soppresse.

57-ter. La disposizione di cui al comma 57-bis si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2019.».

NASTRI



CIRIANI

DE BERTOLDI

MARSILIO

URSO

1.544

A.S. 981

Emendamento



Art. 1

BELLANOVA, COMINCINI, TARICCO, MANCA

Dopo il comma 57 aggiungere i seguenti:

"57-bis All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere *a*) e *a-ter*) sono soppresse.

57-ter. La disposizione di cui al comma 57-bis si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2019."

1. 545

AS 981
Emendamento

PEROSINO

Art. 1.

(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)

Dopo il comma 57 aggiungere i seguenti:

57-bis All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere *a)* e *a-ter)* sono soppresse.
57-ter. La disposizione di cui al comma 57-bis si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2019.».



1.546

Emendamento**Art. 1.****PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, PEROSINO***P. Chokkari*

Dopo il comma 57 aggiungere i seguenti:

57-bis All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.

57-ter. La disposizione di cui al comma 57-bis si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2019.».

1.547

Motivazione**Abrogazione del "reverse charge" applicato al settore edile**

L'applicazione del "reverse charge" al settore edile determina notevoli incertezze ed è fonte di errori in considerazione della difficoltà di identificazione delle attività soggette al regime medesimo.

Per effetto dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2019 dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica fra privati e, quindi, della possibilità di effettuare puntuali controlli in materia di versamenti IVA, l'emendamento proposto prevede l'abrogazione della disciplina del reverse charge in edilizia che determina difficoltà applicative e l'insorgere di posizioni creditorie IVA in capo agli operatori.

In considerazione del potenziamento dei controlli a seguito dell'obbligo di fatturazione elettronica, l'emendamento non necessita di copertura finanziaria.




Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:

57-bis. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere *a)* e *a-ter)* sono soppresse.

57-ter. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2019.



BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA

(Abrogazione dell'inversione contabile in edilizia)

~~**14/09.~~

1. 548

EMENDAMENTO A.S. 981

Scritto
ASCOTO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO, PESCO

Art. 1

Dopo il comma 57, aggiungere i seguenti:

«57-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 31), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto," sono inserite le seguenti: "di potenza fino a duecentoventicinque chilowatt se a trazione elettrica,";

b) le parole: "e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie," sono sostituite dalle seguenti: "e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, a gas di petrolio liquefatto, a gas metano o ad alimentazione ibrida, anche prodotti in serie,";

c) dopo le parole: "autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285," sono inserite le seguenti: "di potenza fino a duecentoventicinque chilowatt se a trazione elettrica,";

d) le parole: "a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti" sono sostituite dalle seguenti: "a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, a gas di petrolio liquefatto, a gas metano o ad alimentazione ibrida, ceduti a soggetti non vedenti".

57-ter. Le disposizioni di cui al comma 57-bis si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2019.»

Conseguentemente, sostituire il comma 653 con il seguente:

«653. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 52,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 1,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 200,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 209,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 219,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 219,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 252,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 287,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 285,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 284,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 285,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 285,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.»

1.549

EMENDAMENTO A.S. 981

10/2023
ACCOTO, GALLICCHIO, PELLEGRINI Marco, PIRRO, PRESUTTO, TURCO, PESCO

Art. 1

Dopo il comma 57, aggiungere i seguenti:

«57-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 31), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto," sono inserite le seguenti: "di potenza fino a duecentoventicinque chilowatt se a trazione elettrica,";

b) dopo le parole: "autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285," sono inserite le seguenti: "di potenza fino a duecentoventicinque chilowatt se a trazione elettrica,".

57-ter. Le disposizioni di cui al comma 57-bis si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2019.»

Conseguentemente, sostituire il comma 653 con il seguente:

«653. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 52,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 1,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 200,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 209,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 219,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 219,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 252,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 287,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 285,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 284,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 285,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 285,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.»

A. 550

Emendamento

Art. 1



MALLEGNI, MODENA, CONZATTI



Dopo il comma 57 inserire il seguente:

57-bis. Le prestazioni di benessere del corpo e di cura della persona rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono accessorie, in conformità all'articolo 12 del medesimo decreto, alle prestazioni alberghiere a condizione che siano rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi e sempre che il valore normale delle prestazioni di benessere e di cura non risulti prevalente rispetto a quello della prestazione alberghiera. Il corrispettivo delle prestazioni di benessere del corpo e di cura della persona rese ai clienti alloggiati nella struttura ricettiva è indicato separatamente nella fattura emessa, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal prestatore dei servizi ricettivi.

1. 554

Motivazione:

ALIQUOTA IVA PER LE PRESTAZIONI DI BENESSERE

Si propone di chiarire che le prestazioni di benessere del corpo e di cura della persona in strutture ricettive scontano l'aliquota Iva prevista per le prestazioni alberghiere, se rese ai clienti alloggiati direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi, e se non siano prevalenti rispetto alla prestazione alberghiera.

In tal caso infatti è indubbio che si tratti di prestazioni accessorie alla prestazione principale, che non costituiscono per la clientela «un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore» (Corte di giustizia Ue dell'11 gennaio 2001, nella causa C-76/99, paragrafo 27) e che hanno la funzione di integrare, completare o rendere possibile la prestazione principale (risoluzione dell'agenzia delle Entrate 230 del 15 luglio 2002).

GRUPPO FORZA ITALIA
BERLUSCONI PRESIDENTE
Ufficio Legislativo

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:

57-bis. Le prestazioni di benessere del corpo e di cura della persona rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono accessorie, in conformità all'articolo 12 del medesimo decreto, alle prestazioni alberghiere a condizione che siano rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi e sempre che il valore normale delle prestazioni di benessere e di cura non risulti prevalente rispetto a quello della prestazione alberghiera. Il corrispettivo delle prestazioni di benessere del corpo e di cura della persona rese ai clienti alloggiati nella struttura ricettiva è indicato separatamente nella fattura emessa, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal prestatore dei servizi ricettivi.



BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA

~~*14.02~~

1.552

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 57 aggiungere, il seguente:

57-bis. All'articolo 1, terzo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, dopo le parole: «dallo stesso soggetto», sono inserite le seguenti: «, dal coniuge non separato».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni, voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 100.000;

2020: – 100.000;

2021: – 100.000.

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA

~~*1~~ r. 3.



1.553

EMENDAMENTO A.S. 981

Art. 1


GRANATO, GALLICCHIO

Dopo il comma 57, inserire i seguenti:

«57-bis. All'articolo 18 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito in legge dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "A decorrere dall'anno 2019, sono altresì esenti dal pagamento del canone i soggetti con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché i titolari di abbonamento nel cui nucleo familiare è presente un soggetto fiscalmente a carico con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La richiesta di esenzione, unitamente al verbale di riconoscimento della grave disabilità, è inoltrata all'Agenzia delle entrate, per mezzo di posta elettronica certificata, dalle associazioni di categoria che ne hanno la rappresentanza e la tutela. L'Agenzia delle entrate trasmette ad Acquirente Unico S.p.a i nominativi dei clienti titolari dell'esenzione ai sensi del presente comma. Acquirente Unico S.p.a provvede, di conseguenza, alla trasmissione dei nominativi di cui al periodo precedente alle aziende di vendita dell'energia elettrica, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 maggio 2016, n. 94. In caso di abuso, si applica l'articolo 1, comma 132, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

57-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 57-bis, pari a 270 milioni a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 58 del presente articolo.»

1.554

TARI in bolletta per la fornitura di energia elettrica, a favore dei comuni in dissesto o predissesto

Dopo il comma 57 inserire 57-bis.

*(Inserimento in bolletta della tassa/corrispettivo sui rifiuti – TARI -
per i comuni in dissesto e pre-dissesto)*

1. Per i comuni che si trovano in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero che hanno deliberato un piano di riequilibrio finanziario ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI-tributo) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e della tariffa avente natura corrispettiva (TARI-corrispettivo) di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, da parte dei titolari di utenza di fornitura di energia elettrica può avvenire, a seguito di apposita deliberazione del Comune ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante addebito sulle fatture emesse dall'impresa elettrica.
2. Ai fini di cui al comma 1 i comuni devono comunicare all'impresa elettrica entro il termine perentorio del 28 febbraio di ciascun anno gli importi relativi a ciascun contribuente, determinati sulla base della tariffa approvata per l'anno in corso. Il pagamento degli importi dovuti avviene in sei rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica, aventi scadenza successiva a quella delle rate della TARI-tributo o della TARI-corrispettivo e comunque entro l'anno di riferimento.
3. L'importo dei prelievi è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali. Le somme riscosse sono riversate direttamente al comune mediante versamento sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore. Le imprese elettriche devono effettuare il riversamento entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso. Sono in ogni caso esclusi obblighi di anticipazione da parte delle imprese elettriche.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di trasmissione informatica dei dati di cui al comma 2 dai comuni alle imprese elettriche, le modalità per il riversamento delle somme riscosse ai comuni, le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, delle somme incassate dalle imprese elettriche, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto e le ulteriori misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l'attuazione della presente norma.
5. L'Anagrafe tributaria, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), l'Acquirente Unico Spa, il Ministero dell'interno, i Comuni di cui al comma 1, nonché gli altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilità sono autorizzati allo scambio e all'utilizzo di tutte le

1.555


1/e

informazioni utili e in particolare dei dati relativi alle famiglie anagrafiche e alle utenze per la fornitura di energia elettrica.

6. Le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in ogni caso estese al pagamento della TARI-tributo e della TARI-corrispettivo. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle autorizzazioni all'addebito già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell'utente.

7. Le imprese elettriche all'atto della conclusione dei nuovi contratti di fornitura acquisiscono la dichiarazione del cliente in ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura. Il cliente è tenuto a comunicare ogni successiva variazione.

Romeo
Rivolta
Ferrero
Zuliani
Solinas



1.555

2/2

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

DE PETRIS, CIRINNA', GIAMMANCO, MASINI, RUSSO, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 57, aggiungere i seguenti:

57-bis.

(Fondo per la prevenzione e la tutela degli animali oggetto di maltrattamento, abbandono, sequestro, confisca o selvatici feriti)

È istituito presso il Ministero della salute il «Fondo per la prevenzione e la tutela degli animali oggetto di maltrattamento, abbandono, sequestro, confisca o selvatici feriti» finalizzato a garantire la copertura delle spese derivanti allo Stato per gli impegni assunti con convenzioni internazionali, direttive europee e normative nazionali e regionali relative alla tutela del benessere degli animali e necessitano cure e/o custodia.

57-ter. Gli allevatori e i commercianti di animali vivi per fini alimentari, da pelliccia, da compagnia e da lavoro, chi vende a qualsiasi titolo animali vivi, i circhi con animali, gli zoo e i bioparchi, i laboratori di sperimentazione animale sono tenuti a versare, a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo «CONANIMA – CONtributo da attività commerciali e di ricerca con ANIMALi vivi», per tutti gli animali vivi allevati o commercializzati o utilizzati, secondo gli importi indicati nelle allegate tabelle A e B. Il pagamento riguarda tutti gli animali vivi e deve essere effettuato entro il primo giorno di ciascun mese per ciascun nuovo arrivo. Tutti gli animali vivi devono essere identificati individualmente con apposito sigillo di Stato, inteso ai sensi dell'articolo 467 c.p., utilizzando idoneo microchip con aggiunta, laddove necessario, di marca auricolare o fascetta o anellino inamovibili. Sono esclusi dal pagamento di tale contributo le strutture che detengono animali vivi senza finalità di lucro, come i centri per la cura e il recupero di animali feriti o maltrattati o oggetto di sequestro o confisca, i centri per la custodia di animali selvatici non recuperabili alla vita in libertà e le persone fisiche che detengono animali vivi gonadectomizzati.

57-quater. Le entrate derivanti dall'applicazione del contributo previsto al comma *57-ter* affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute ed essere destinate alle amministrazioni pubbliche centrali e locali e agli enti e associazioni di protezione animale riconosciuti che gestiscono strutture o centri per la cura e il recupero di animali feriti o per la gestione di animali oggetto di sequestro, confisca, abbandono o maltrattamento, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, aggiorna ogni tre anni le tabelle A e B del contributo e le modalità di versamento all'erario.

57-quinquies. Entro il 31 gennaio di ciascun anno i soggetti di cui al comma *57-ter* presentano al Ministero della salute, tramite apposito formato *online* del Ministero della salute, il quadro dettagliato di tutti gli animali vivi per i quali hanno versato il contributo nell'anno solare precedente.

57-sexies. Un ritardo nel pagamento del contributo di cui al comma *57-ter* determina una maggiorazione della somma da versare all'erario che aumenta progressivamente secondo modalità da definire, con apposito decreto, dal Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo, la sanzione che si applica è al duecento per cento della maggiore imposta dovuta.

1. 556

112¹

TABELLA A
CONTRIBUTO PER ANIMALI VIVI UTILIZZATI PER PRODURRE UN REDDITO, AD
ESCLUSIONE DEGLI ANIMALI SOTTOPOSTI AI DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO CITES

Gruppi di specie animali	Quota del contributo (in euro)
Mucche ed altri bovidi, ad eccezione dei caprini	1,0
Cavalli ed altri equidi	1,0
Cani ed altri canidi	1,0
Visoni ed altre specie allevate per la pelliccia	1,0
Gatti ed altri felidi	0,50
Maiali ed altri suidi	0,40
Pecore, capre ed altri ovicaprini	0,30
Conigli ed altri lagomorfi	0,10
Polli, tacchini ed altre specie di uccelli da carne o da uova	0,05
Altri uccelli	0,05

TABELLA B
CONTRIBUTO PER ANIMALI VIVI UTILIZZATI NELLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE

Gruppi di specie animali	Quota del contributo (in euro)
Primati	10,0
Canidi	5,0
Felidi	5,0
Conigli ed altri lagomorfi	3,0
Roditori	0,5
Altri vertebrati, inclusi uccelli, rettili, pesci ed anfibi	0,5

1.556

All'articolo 1, comma 57 aggiungere il seguente:

"57-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contributi a saldo relativi agli anni 2011, 2012 e il contributo intero relativo all'anno 2013 del Fondo unico per lo spettacolo, già stanziati dal Ministero dei beni e delle attività culturali ~~e del turismo~~ – Direzione Generale per lo spettacolo dal Vivo – Servizio II Attività Teatrali e non ancora liquidati, in favore delle associazioni ricadenti nei territori del cratere sisma 2009 e impossibilitate alla rendicontazione dei bilanci delle ultime annualità a causa degli effetti del sisma dell'aprile 2009, s'intendono comunque erogati, fatta salva successiva rendicontazione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."


QUAGLIARIELLO

1.557

All'articolo 1, comma 57 aggiungere il seguente:

"57-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contributi a saldo relativi agli anni 2011, 2012 e il contributo intero relativo all'anno 2013 del Fondo unico per lo spettacolo, già stanziati dal Ministero dei beni e delle attività culturali ~~ed attività~~ – Direzione Generale per lo spettacolo dal Vivo – Servizio II Attività Teatrali e non ancora liquidati, in favore delle associazioni ricadenti nei territori del cratere sisma 2009 e impossibilitate alla rendicontazione dei bilanci delle ultime annualità a causa degli effetti del sisma dell'aprile 2009, s'intendono comunque erogati come contributi straordinari. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."


QUAGLIARELLO


1.558

AS 981

EMENDAMENTO

Articolo 1

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA



Dopo il comma 57, aggiungere il seguente

57-bis. Le cessioni effettuate esclusivamente nei giorni festivi dagli esercizi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 114, sono assimilate alle cessioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633.

Conseguentemente, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:

639-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

639-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

639-quater. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi *639-bis* e *639-ter*.

639-quinquies. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

639-sexies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente.

1.559

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:

57-bis. Al fine di ridurre i problemi di liquidità nella fase di avvio delle nuove attività, per il primo periodo successivo e per i due seguenti all'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata, rispettivamente, al 30 per cento, al 50 per cento e al 70 per cento.

57-ter. La disposizione di cui al comma 1 si applica:

a) ai titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, compresi i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che l'ammontare del reddito d'impresa o di lavoro autonomo sia almeno pari al 50 per cento del reddito complessivo del contribuente;

b) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a), anche a coloro che fuoriescono dal regime fiscale agevolato di cui all'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ovvero dal regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, considerando come primo periodo in cui si applica la misura ridotta dell'acconto quello successivo al primo anno di applicazione di un regime di determinazione ordinaria del reddito.

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: 9.000 milioni con le seguenti: 8.880 milioni



BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA

(Rideterminazione della misura dell'acconto IRPEF per i soggetti in fase di start-up)

14/05.

1.560

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:

57-bis. Al fine di proseguire il processo di risparmio a medio-lungo termine già avviato con l'articolo 1, comma 1096, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la RAI-Radiotelevisione Italiana SpA, nel procedere all'immissione in organico di personale per il triennio 2019-2021, attinge prioritariamente alle graduatorie di cui al predetto comma 1096 fino al relativo esaurimento.

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

(Esaurimento graduatorie giornalisti RAI)

~~14/032.~~

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maggiotta'.

1.561

Sostituire i commi da 58 a 63 con i seguenti:

58. Al fine di realizzare un Piano di investimenti volto al contrasto del dissesto idrogeologico, alla cura e alla valorizzazione del territorio, alla messa in sicurezza del suolo, allo sviluppo delle infrastrutture idriche e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo e dell'edilizia scolastica, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 3,4 miliardi di euro per l'anno 2019, 3,6 miliardi di euro per l'anno 2020, 3,9 miliardi di euro per l'anno 2021, e 3,5 miliardi dall'anno 2022 all'anno 2033, denominato «Fondo Casa Italia Sicura».

59. Il fondo di cui al comma 58 è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza, i decreti di cui al periodo precedente individuano i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro diciotto mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dal presente articolo. In tal caso il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere.

60. Per le finalità di cui al comma 58, ferme restando le attribuzioni disciplinate dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, in capo al Dipartimento della protezione civile e alle altre amministrazioni competenti in materia, è istituito un apposito dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, denominato «Casa Italia Sicura». Per l'attuazione di quanto disposto dal presente comma e per lo svolgimento dei compiti del Dipartimento è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dal 2019.

61. Il dipartimento «Casa Italia Sicura» garantisce il necessario coordinamento degli interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza del suolo, del patrimonio abitativo e dell'edilizia scolastica, di sviluppo delle infrastrutture idriche e delle aree urbane, in modo da assicurare l'integrazione delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione concreta degli interventi in tali materie attribuite ai diversi livelli di governo, centrale, periferico, territoriale e locale, agli enti pubblici nazionali e territoriali, ad ogni altro soggetto pubblico e privato competente che opera sul territorio nazionale ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse disponibili.

62. Il dipartimento «Casa Italia Sicura» provvede in particolare a:

- a) coordinare gli attori istituzionali coinvolti;
- b) elaborare linee guida per la promozione della sicurezza e per la valorizzazione del territorio, delle aree urbane, del patrimonio abitativo e dell'edilizia scolastica;
- c) individuare il fabbisogno di dati e informazioni rilevanti per le finalità di cura e valorizzazione del territorio, del patrimonio abitativo e dell'edilizia scolastica;
- d) promuovere il coordinamento delle fonti informative esistenti e la loro accessibilità;
- e) monitorare l'andamento degli investimenti pubblici nel settore di competenza;
- f) individuare le forme di finanziamento più adeguate per ridurre la pericolosità, la vulnerabilità e l'esposizione, a fronte di rischi naturali, del territorio, delle aree urbane, del patrimonio abitativo e dell'edilizia scolastica e proporre misure di coordinamento e semplificazione dei diversi strumenti di finanziamento esistenti;
- g) elaborare proposte e gestire progetti per il perseguimento delle sue finalità;
- h) promuovere attività di formazione e informazione nelle materie di competenza.

Conseguentemente:

1.562

1/2

a) sopprimere i commi da 86 a 93 e i commi da 97 a 101;

b) alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2019: -30.000.000;

2020: -30.000.000;

2021: -30.000.000;

c) alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2019: -210.000.000;

2020: -180.000.000;

2021: -160.000.000;

alla voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:

2019: -50.000.000;

2020: -50.000.000;

2021: -60.000.000;

alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

2019: -20.000.000;

2020: -20.000.000;

2021: -20.000.000;

alla voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:

2019: -40.000.000;

2020: -40.000.000;

2021: -40.000.000;

alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

2019: -30.000.000;

2020: -40.000.000;

2021: -50.000.000;

alla voce Ministero per i beni e le attività culturali apportare le seguenti variazioni:

2019: -20.000.000;

2020: -20.000.000;

2021: -20.000.000;

alla voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:

2020: -20.000.000;

2021: -20.000.000.

MARCUCCI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNA', BINI, MANCA, MARINO, STEFANO, FERRAZZI, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, FEDELI



1.562

A.S. 981
EMENDAMENTO

ART. 1

AL comma 58 sostituire le parole «di 2.750 milioni di euro per l'anno 2019» con le parole «di 3.100 milioni di euro per l'anno 2019»;

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: "9.000 milioni di euro annui" con le seguenti "8.650 milioni di euro per l'anno 2019 e 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 "

TANNONE



1.563

EMENDAMENTO

ART.1

BERARDI *Berardi*
AGGIUNGERE.

Al comma 58 ~~è~~ il seguente:

58-bis. Al fine di realizzare i lavori di adeguamento della SS1 Aurelia, in particolare nel tratto Grosseto-Capalbio, è istituita un Fondo presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con una dotazione di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

Conseguentemente

Al comma 138 sostituire le parole "pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019" con " pari a 8.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019".

1. 564




AS 981

Emendamento

Art. 1

Errani, De Petris, Grasso, Laforgia



Al comma 59, le parole:

"Una quota del fondo di cui al comma 58 è destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria."

sono sostituite dalle seguenti:

"Una quota pari ad almeno il 10 per cento del fondo di cui al comma 58 è destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria."

1. 565

AS 981

EMENDAMENTO

Articolo 1

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

E

Al comma 59, dopo le parole: "di cui al comma 58" aggiungere le seguenti: "pari ad almeno 500 milioni di euro a decorrere dal 2019"

1. 566

All'articolo1, al comma 59, è aggiunto infine il seguente periodo: A valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 58, sono destinate al prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al Comune di Monza risorse pari ad almeno 15 milioni di euro per il 2019, 10 milioni di euro per il 2020, 25 milioni di euro per il 2021, 95 milioni di euro per il 2022, 180 milioni di euro per il 2023, 245 milioni di euro per il 2024, 200 milioni di euro per il 2025, 120 milioni di euro per il 2026 e 10 milioni di euro per il 2027.

Sen. Romeo

Sen. Rivolta

Sen. Ferrero

Sen. Zuhani

Sen. Solinas

1.567

EMENDAMENTO

Art.1

Romani, Gacciani, Pichetto Fratin

Al comma 59, secondo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo:

“A tal fine, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 58 è autorizzata la spesa di 900 milioni di euro nell’anno 2019 finalizzata alla realizzazione del prolungamento della linea metropolitana M5, dal capolinea di Milano “Bignami” fino a “Polo Istituzionale” di Monza.”

Nota

Con questo emendamento si recuperano le risorse necessarie da parte dello Stato che, unitamente a quelle già stanziare dagli enti locali, consentirebbero la prosecuzione della linea M5 per il collegamento tra Milano e Monza passando per Cinisello Balsamo. Con questo specifico emendamento le risorse sono assegnate tout court nel 2019 per 900 milioni di euro a valere sulla dotazione del fondo di cui all’articolo 15 pari a 2.750 milioni di euro per l’anno 2019, 3.000 milioni di euro per l’anno 2020 e di 3.300 milioni di euro per l’anno 2021 e a seguire.

La nuova metro dovrebbe avere 11 fermate e incrociare la linea 1 milanese a Bettola, zona cruciale di interscambio locale, con un parcheggio da oltre mille posti e vicino alle strade Rho-Monza e Statale 36. A Monza le fermate previste sono 5, di cui una a Villa Reale, una al Municipio e infine all’ospedale. Quella tra Monza e Milano è la settima area più densamente abitata d’Italia e primo asse industriale italiano.

Il Costo totale è 1,250 miliardi, di cui 900 teoricamente a carico dello Stato. Questo almeno chiedono le amministrazioni locali, che si sono riunite in un Consiglio congiunto a Monza e hanno approvato lo studio di fattibilità e il cronoprogramma previsto dallo stesso.

Il prolungamento della metro sarebbe necessario anche dal punto di vista “ecologico”, visto che alleggerirebbe il traffico in una delle aree per cui l’Italia rischia di pagare due infrazioni europee per inquinamento (una per le quantità di pm10 e una per gli eccessi di ossidi di azoto).

1.569



EMENDAMENTO

Art. 1

Monza
ROMANI, GACCIANI, PICHETTO FRATINI

Al comma 59, secondo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo:

A tal fine, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021 finalizzata alla realizzazione del prolungamento della linea metropolitana M5, dal capolinea di Milano «Bignami» fino a «Polo Istituzionale» di Monza.

1.570



A.S. 981

Art.1

Al comma 59, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:

“, nonché per una quota pari a tre milioni di euro per l'anno 2019 ai fini della realizzazione di impianti di trasporto a fune per la mobilità urbana e per l'accessibilità nel centro storico di Cosenza”.

Nota

Prevediamo che a valere sul fondo di cui al comma 58 avente una disponibilità pari a 2.750 milioni di euro per l'anno 2019, 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni nel 2021 e a seguire, una quota pari a tre milioni di euro per l'anno 2019 ai fini della realizzazione di impianti di trasporto a fune per la mobilità urbana e per l'accessibilità nel centro storico di Cosenza.

DAMIANI
Damiani

1.571



A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Al comma 59, aggiungere in fine il seguente periodo: "Una quota dell'1 per cento del fondo, a decorrere dall'anno 2020 è destinata al miglioramento della viabilità principale di accesso alle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017."

VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNA', PARENTE



~~15.20~~

1.572

EMENDAMENTO ALL'AS 981

Art. 1


AUGUSSORI, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 59 inserire il seguente:

<<59-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 58, per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 20 milioni di euro per l'anno 2020, è attribuita all'ANAS per il finanziamento della progettazione e realizzazione degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza degli svincoli delle tangenziali dei capoluoghi di Provincia.>>.

1.573

AS 981

EMENDAMENTO

Articolo 1

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA



Al comma 60, primo periodo, in fine, aggiungere le parole:

, tenuto conto che una quota non inferiore al cinquanta per cento delle relative risorse è destinata ad interventi nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

1.574

Emendamento

ART. 1

Pichetto

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Al comma 60, quarto periodo sostituire le parole "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" con le seguenti parole "Conferenza Unificata".



1.575

A.S. 981
Emendamento

Art. 1

Al comma 60, quarto periodo sostituire le parole "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" con le seguenti parole "Conferenza Unificata".

MANCA

Manca

1.576

EMENDAMENTO

ART 1

Al comma 60, quarto periodo sostituire le parole "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" con le seguenti parole "Conferenza Unificata".

IANNONE



1.577

EMENDAMENTO A.S. 981

Art. 1

PIRRO, PELLEGRINI Marco, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, PESCO,
PATUANELLI

Dopo il comma 60, inserire il seguente: "60-bis. All'articolo 44, comma 6-ter del D.L. 17 ottobre 2016 n. 189 dopo le parole "degli edifici" sono aggiunte le seguenti "e delle infrastrutture".

fino

1.578

A.S. 981


Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 60, aggiungere il seguente:

60-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 58, è previsto un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza di ponti, gallerie e viadotti di competenza delle province e delle Città metropolitane pari a 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato Città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle relative risorse anche sulla base della lunghezza della rete viaria di competenza e fascia altimetrica, nonché sulla base del numero delle opere e del livello progettuale disponibile per l'attuazione degli interventi.

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO,



15.11

15.11

1.579

A.S. 981

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 60, aggiungere il seguente:

60-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 60, è previsto un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza di ponti, gallerie e viadotti di competenza delle province e delle Città metropolitane pari a 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle relative risorse anche sulla base della lunghezza della rete viaria di competenza e fascia altimetrica, nonché sulla base del numero delle opere e del livello progettuale disponibile per l'attuazione degli interventi.

CIRIANI


DE BERTOLDI

MARSILIO

URSO

1. 580

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 60, aggiungere il seguente:

60-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 3, è previsto un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità minore per il Mezzogiorno, pari a 300 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e d'intesa con le regioni interessate, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse.



D'ALFONSO, FEDELI, PITTELLA, VALENTE, MESSINA, STEFANO, MARGIOTTA,
MAGORNO, FARAONE, SUDANO, CUCCA

15.25.

1. 581

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 60, aggiungere il seguente:

60-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 60, è previsto un programma straordinario a supporto del trasporto pubblico locale per le province e le città metropolitane pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle suddette risorse.

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO



15. 12

1. 582

EMENDAMENTO

ART 1

Dopo Il comma 60 è inserito Il seguente:

60 bis. A valere sulle risorse di cui al comma 3, è disposto un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici ospitanti scuole statali di ogni ordine e grado, di competenza dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane pari a 600 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa Intesa In sede di Conferenza Stato Città ed autonomie locali sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse, anche sulla base del numero delle opere e del livello progettuale degli interventi, ammessi nella programmazione di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 12 settembre 2018, n. 615.

IANNONE



1.583

Emendamento

ART. 1



PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo Il comma 60 è inserito Il seguente:

60-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 3, è disposto un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici ospitanti scuole statali di ogni ordine e grado, di competenza dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane pari a 600 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa Intesa In sede di Conferenza Stato Città ed autonomie locali sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse, anche sulla base del numero delle opere e del livello progettuale degli interventi, ammessi nella programmazione di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 12 settembre 2018, n. 615.



1.584

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a velocizzare le procedure di assegnazione delle risorse per la messa in sicurezza delle scuole statali di ogni ordine e grado, e dunque ad accelerare anche la realizzazione dei relativi interventi.

Il meccanismo previsto infatti dalla legge n. 104/2013 (Piani triennali predisposti dalle Regioni per utilizzo di mutui BFFI) si è dimostrato troppo lento e farraginoso: a fine 2018, solo per fare un esempio, risultano necessarie ancora proroghe per gli Interventi a valere sulle risorse previste per l'anno 2016.

Ciò determina forti ritardi/n tutto Il processo di progettazione e realizzazione degli interventi.


Per tale motivo si ritiene indispensabile che le risorse per gli investimenti in sicurezza scolastica vengano assegnati direttamente agli enti competenti, ovvero Comune, Province e Città Metropolitane.

A.S. 981
Emendamento
Art. 1

Dopo il comma 60 è inserito il seguente:

60 bis. A valere sulle risorse di cui al comma 3, è disposto un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici ospitanti scuole statali di ogni ordine e grado, di competenza dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane pari a 600 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa Intesa In sede di Conferenza Stato Città ed autonomie locali sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse, anche sulla base del numero delle opere e del livello progettuale degli interventi, ammessi nella programmazione di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 12 settembre 2018, n. 615.

MANCA



1.585

AS 981

EMENDAMENTO

Articolo 1

DE ~~PER~~ ^{ERRANI}, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 60, aggiungere il seguente:

60-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 60, è previsto un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza delle scuole secondarie di secondo grado di competenza delle province e delle Città metropolitane pari a 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse, anche sulla base del numero delle opere e del livello progettuale degli interventi tra quelli considerati ammissibili ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 615 del 19 settembre 2018.

1.586

AS 981

EMENDAMENTO

Articolo 1

DE PISTRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 60, aggiungere il seguente:

60-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 60, è previsto un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza di ponti, gallerie e viadotti di competenza delle province e delle Città metropolitane pari a 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle relative risorse anche sulla base della lunghezza della rete viaria di competenza e fascia altimetrica, nonché sulla base del numero delle opere e del livello progettuale disponibile per l'attuazione degli interventi.

1.587

AS 981

Dopo il comma 60 è aggiunto il seguente:

“60-bis. Al fine di incentivare l'evoluzione tecnologica e la digitalizzazione, per l'anno 2019 una quota pari a 90 milioni di euro del fondo di cui al comma 58 è ripartita in favore di RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.a. per la realizzazione di infrastrutture digitali, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.”.

PRESUTTO, TURCO, ACETO, GALLICCHIO,
PIRRO, PELLEGRINI MARCO, PATVANELLI

Presutto

1.588

A.S. 981
EMENDAMENTO
ARTICOLO 1

Dopo il comma 60 inserire il seguente:

«60-bis. Per il triennio 2019-2021, una quota del fondo di cui al comma 58, pari ad almeno il 50 per cento, è destinata - in sede di riparto ai sensi del comma 59 - alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.».

CIRIANI

DE BERTOLDI

MARSILIO

URSO



1.589

EMENDAMENTO A.S. 981

ART. 1

TURCO, PIRRO, PELLEGRINI Marco, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 60, inserire il seguente:

"60-bis. Per i Programmi (PRiU) di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 9 settembre 2015, nel caso di interruzione delle attività di cantiere determinata da eventi indipendenti dalla volontà delle parti contraenti (forza maggiore), tutti i termini dell'articolo 1 dello stesso decreto ministeriale si intendono comunque prorogati del tempo di «fermo cantiere», così come riconosciuto dal Collegio di Vigilanza. Per «opere pubbliche avviate» devono intendersi quelle per le quali sia stata avviata la progettazione definitiva secondo legislazione sui lavori pubblici, per «opere private avviate» devono intendersi quelle per le quali sia stata presentata all'Ufficio competente istanza di Permesso di Costruire o atto equivalente. Resta ferma la facoltà del Collegio di Vigilanza di modificare il cronoprogramma."

Turco

1.590


A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 60 aggiungere il seguente:

60-*bis*. A valere sulle risorse di cui al comma 60, è previsto un programma straordinario a supporto della micromobilità elettrica pari a 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato Città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle suddette risorse.



FERRAZZI, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

ASSUNTELA

15.8

1.591

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 60, aggiungere i seguenti:

60-*bis*. A valere sulle risorse di cui al comma 58, è previsto un programma straordinario a supporto della micromobilità elettrica pari a 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato Città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle suddette risorse.

60-*ter*. Al fine di sostenere la diffusione della micromobilità elettrica e promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili, è autorizzata la sperimentazione nelle città della circolazione su strada di veicoli di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica come *segway*, *hoverboard* e monopattini. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione.



ASSEMBLEA

FERRAZZI, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MISIANI,
MANCA, MARINO, STEFANO

15. 10

Micromobilità elettrica

1.592


A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 60 aggiungere il seguente:

60-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 60, è previsto un programma straordinario a supporto della mobilità sostenibile per le città metropolitane pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato Città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle suddette risorse.



FERRAZZI, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

A.S. 981

15.9

1.593

A.S. 981

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 60 aggiungere il seguente:

60-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 60, è previsto un programma straordinario a supporto della mobilità sostenibile per le città fino a 100 mila abitanti pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle addette risorse.



FERRAZZI, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA
ASDUNTECA

15.7

1.594